Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 67
SEDUTA DEL 28/12/2018

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 DEL T.U.E.L. D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventotto del mese di Dicembre, alle ore 14:00, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della signora ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
BERTI SANTINA	Consigliere	Presente
TERRENI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO	Consigliere	Presente
BRASCHI JACQUELINE	Consigliere	Assente
SACCHI ZENOBIO	Consigliere	Presente
CIUMEI ANDREA	Consigliere	Presente
LUPI FRANCESCO	Consigliere	Presente
CITTI GUIDO	Consigliere	Presente

Consiglieri assegnati: n. 11, Consiglieri in carica: n. 10 oltre il Sindaco,
Consiglieri presenti: n. 10, Consiglieri assenti: n. 1.

Partecipa il Dott. Rossano Mancusi - Segretario del Comune, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Delibera N. **67** del **28/12/2018**

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO ex ART. 194 TUEL

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola all'Assessore Donatella Martorella .
L'assessore Martorella illustra il debito derivante dalla estinta Comunità Montana e in dettaglio l'iter storico. Ricorda che è giunta nel giugno del 2018 una lettera a firma del Segretario del Comune di Capoliveri Dr.ssa Antonella Rossi con la quale si comunicava che sulla base di Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana il Comune di Marciana Marina è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio quantificate in 5.000 Euro.
Ad evitare maggiori danni e fatte salve le responsabilità eventuali, si propone l' approvazione.
Il Consigliere Ciumei riconosce che la ricostruzione è corretta ma manca qualcosa. Marciana Marina non si è mossa perché il Comune di Portoferraio fece ricorso per tutti i Comuni. Successivamente il Comune di Marciana Marina tentò un ricorso ad adiuvandum per motivi aggiunti con una memoria dell'allora Segretario Orsini. Ci fu poi un procedimento della Corte dei Conti a carico del segretario Forlani.
Il Consigliere prosegue citando un parere dell'Avv. Falaschi che afferma la falsità del bilancio della Comunità Montana e rivolto al segretario comunale afferma che gli presentò tutti i documenti in suo possesso che dimostravano violazioni penali nella gestione della Comunità Montana. Dopodiché si prende atto delle decisioni della magistratura. Passa il parere suddetto ed altri documenti al Segretario Comunale e continua illustrando tutte le azioni intraprese dall'amministrazione comunale da lui rappresentata.
L'Avv. Martorella ribatte all'ex Sindaco indicando alcune spese per le quali egli ha fatto un accordo transattivo con la Regione Toscana.
Il Consigliere Ciumei afferma che il Comune di Marciana Marina aveva fatto ricorso al difensore civico della Regione Toscana. Consegna altri documenti al Segretario Comunale per essere messi a verbale e inviati alla Corte dei Conti. La Regione Toscana ha chiesto all'Amministrazione Comunale di non procedere in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale e procedere a transazione. Così pagheranno i cittadini e non si saprà chi ha prodotto quel debito.

Visto l'art. 194 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale dispone che con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

Preso atto dello scioglimento dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, avvenuto in data 20 maggio 2012, a seguito del decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.109 del 14 maggio 2012 e la conseguente successione nei beni ed in tutti i rapporti attivi e passivi da parte dei singoli Comuni elbani, in base ad appositi criteri di riparto meglio indicati nel provvedimento suddetto e nell'apposito Piano di Successione, di cui all'art.73 della legge regionale citata ed alla delibera n.319 del 23 aprile 2012 di presa d'atto del medesimo da parte della Giunta Regionale;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.15/2013 con il quale, a norma dell'art.75-bis della Legge Regionale n.68/2011, è stato nominato Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, la Dott.ssa Graziella de Castelli;

Atteso che l'art.75, comma 5-bis, della Legge Regionale n.68/2011 dispone, tra l'altro, che alla data di adozione dei singoli decreti del Commissario Liquidatore, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni, per la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse

derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono ad ogni effetto dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative e di bilancio;

Accertato che il Comune di Marciana Marina, in seguito allo scioglimento e liquidazione della ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, è subentrato, in quota parte, nelle attività e passività della stessa tra cui alcune posizioni debitorie per le quali non sono stati assunti regolari impegni di spesa nei bilanci degli esercizi di competenza;

Preso atto che, con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 del 29 Maggio 2013, il Comune di Marciana Marina dava esecuzione ai Decreti N. 7-9-10 anno 2013 del Commissario Liquidatore, riconoscendo debiti fuori bilancio non coperti preventivamente da parte dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, riguardanti i lavori di adeguamento del sistema di smaltimento a mare e realizzazione di nuove condotte nei confronti dell'Associazione Temporanea d'Impresa composta dall'Impresa Gagliardi, Chiodoni, Bianchi e Geosystem Parma Srl per € 333.245,13 di cui € 20.627,87 a carico del Comune di Marciana Marina sulla base di una percentuale di partecipazione pari al 6,19% a titolo di quota capitale connessa con l'accordo bonario perfezionato nel corso del 2010, oltre agli interessi passivi ed oneri accessori al fine di chiudere la vertenza con la medesima (quota parte dell'importo complessivo dovuto pari a € 333.245,13 rientranti nella lettera a) dell'articolo 194 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 in quanto connessi alla ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Livorno – Sezione staccata di Portoferraio n.3/2012 divenuta a tutti gli effetti sentenza esecutiva;

Preso atto che, con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 27 Giugno 2013, il Comune di Marciana Marina, in ordine al subentro nei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti dall'estinta Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano decretato dal Commissario Liquidatore al N. 1 anno 2013, aveva deciso di non potersi procedere, nell'immediato, al subentro, stante la necessità di reperire le informazioni necessarie volte a fornire cognizione di causa in ordine alla sussistenza della qualità in capo al Comune di Marciana Marina di "ente successore necessario" e le ulteriori informazioni utili protese a consentire al Comune di procedere alla gestione dei pluriennali rapporti, nella piena consapevolezza dell'ambito delle responsabilità e delle problematiche che andranno a incidere in capo allo stesso, con il subentro nel titolo di intestatario del mutuo e nella sottesa qualità di committente, impegnandosi a provvedere, con successivo atto deliberativo, a seguito delle richieste informazioni che perverranno dal Commissario liquidatore, al subentro dei mutui contratti dalla Comunità Montana; impegnando inoltre la Giunta a provvedere per il conferimento di incarico legale volto a fare chiarezza sulla posizione del Comune in relazione alle attività della soppressa Comunità Montana e della disciolta Unione dei Comuni;

Preso atto che, con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 2 del 12 Marzo 2014, il Comune di Marciana Marina recepiva un parere legale pro-veritate con conseguente opposizione al subentro nei rapporti attivi e passivi relativi all'ex Comunità Montana e alla disciolta Unione dei Comuni dell'arcipelago toscano, annullando in autotutela quella parte della Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 27 Giugno 2013 in cui si faceva riferimento al Comune di Marciana Marina come "ente successore necessario";

Preso atto che i successivi ricorsi presentati presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale hanno dato esito negativo, in particolare sentenza 1761 anno 2016 con dichiarazione di inammissibilità, perché la mancata impugnazione del provvedimento di Giunta Regionale di presa d'atto del piano di successione e subentro rende inammissibile la successiva contestazione dei decreti liquidatori e sentenza 325 anno 2017 con respingimento nel merito;

Dato atto che si intende, pertanto, portare a riconoscimento la quota parte del Comune di Marciana Marina per le prestazioni professionali riportate nelle seguenti schede, tutte derivanti dal subentro del Comune di Marciana Marina, in quota parte, nelle attività e passività della ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano. In particolare:

n° scheda	creditore	importo €	documento	riferimento bilancio
1	Arch. Pasquesi Fausto Partita Iva 00210610531 Art. 194, comma 1, lettera a) TUEL	301,01	Decreto N. 16 del 2 Ottobre 2013 protocollo N. 28491 del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano Fattura N. 4 del 13 Gennaio 2014, successivo Decreto Ingiuntivo N. 699 del 09 Maggio 2016 e conseguenti atti di precetto	109040803000
2	Avv. Carla Leonardi Studio Leonardi-Magro Partita Iva 00949240493 Art. 194, comma 1, lettera e) TUEL	2.330,83	Decreto N. 26 del 2 Settembre 2014 protocollo N. 24236 del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano Progetto di Notula del 13 Novembre 2014	109040803000
3	Geom. Andrea Dami Partita Iva 00860850494 Art. 194, comma 1, lettera e) TUEL	99,40	Decreto N. 2 del 21 Gennaio 2014 del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano Progetto di Notula del 05 Ottobre 2017	109040803000

Preso atto della lettera protocollata al N. 6013 il giorno 19 Luglio 2018 proveniente dalla Cassa Depositi e Prestiti di invito e diffida al Comune di Marciana Marina a corrispondere la propria quota parte del rimborso mutui derivante dallo scioglimento della ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano come da scheda sotto riportata

4	Cassa Depositi e Prestiti Spa Via Goito 4 00185 Roma	178.921,90	Decreto N. 1 del 12 Aprile 2013 protocollo N. 11287 del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni	301030301700

	Art. 194, comma 1, lettera a) TUEL		dell'Arcipelago Toscano Lettera protocollata al N. 6013 il giorno 19 Luglio 2018 proveniente dalla Cassa Depositi e Prestiti di invito e diffida al Comune di Marciana Marina a corrispondere la propria quota parte del rimborso mutui derivante dallo scioglimento della ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano da cui si evince il mancato pagamento delle rate di mutuo dal 30 Giugno 2013 al 30 Giugno 2018	

Preso atto, inoltre, delle ulteriori comunicazioni giunte all'Ente da cui si è evidenziata la presenza di ulteriori debiti fuori bilancio derivanti dall' estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, in particolare quelle riportate nelle successive schede:

5	Amministrazione Condominiale "Condominio Via Carducci N.142" 57037 Portoferraio (LI) Art. 194, comma 1, lettera e) TUEL	786,28	Immobile acquisito in quota parte al patrimonio dell'Ente sulla base del Decreto N. 13 del 5 Settembre 2013 del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano Comunicazione Protocollata al N. 3371 il 26 Aprile 2018 da cui si evince la mancata corresponsione delle spese condominiali per le annualità precedenti il 2018	108010802000

6	Procedimento Tar N. 585 anno 2014 Art. 194, comma 1, lettera a) TUEL	6.000,00	Sentenza N. 01761 pubblicata il 12 Dicembre 2016 sul ricorso promosso dal Comune di Marciana Marina per l'annullamento del Decreto N. 12 del 20 Agosto 2013 protocollo N. 23300 del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano. Il Tar Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato alle spese il Comune di Marciana Marina	108010802000
7	Procedimento Tar N. 624-1264 anno 2014 e 51 anno 2015 Art. 194, comma 1, lettera a) TUEL	9.000,00	Sentenza N. 00325 pubblicata il 6 Marzo 2017 sul ricorso promosso dal Comune di Marciana Marina per l'annullamento di vari decreti del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano. Il Tar Toscana ha rigettato nel merito il ricorso ed ha condannato alle spese il Comune di Marciana Marina	108010802000
Totale 197.439,42				

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Il Sindaco mette a votazione l'argomento che ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0. contrari n. 3 (Consiglieri Andrea Ciumei, Francesco Lupi e Guido Citti del Gruppo di minoranza "Lista per il Futuro"), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di riconoscere all'Architetto Pasquesi Fausto Partita iva 00210610531 la somma di euro 301,01 come da Decreto N. 16 del 2 Ottobre 2013 protocollo N. 28491 del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano e successivo Decreto Ingiuntivo N. 699 del 09 Maggio 2016 e conseguenti atti di precetto. Allegato 1)
2) Di riconoscere all' Avv. Carla Leonardi Studio Leonardi-Magro Partita Iva 00949240493 la somma di euro 2.330,83 come da Decreto N. 26 del 2 Settembre 2014 protocollo N. 24236 del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano e successivo Progetto di Notula del 13 Novembre 2014. Allegato 2)
3) Di riconoscere al Geometra Andrea Dami Partita Iva 00860850494 la somma di euro 99,40 come da Decreto N. 2 del 21 Gennaio 2014 del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano e successivo Progetto di Notula del 05 Ottobre 2017. Allegato 3)
4) Di riconoscere alla Cassa Depositi e Prestiti Spa Via Goito 4 00185 Roma la somma di euro 178.921,90 come da Decreto N. 1 del 12 Aprile 2013 protocollo N. 11287 del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano e successive Sentenze Tar 1761 del 2016 e 325 del 2017 e da lettera protocollata al N. 6013 il giorno 19 Luglio 2018 proveniente dalla Cassa Depositi e Prestiti di invito e diffida al Comune di Marciana Marina a corrispondere la propria quota parte del rimborso mutui derivante dallo scioglimento della ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano da cui si evince il mancato pagamento delle rate di mutuo dal 30 Giugno 2013 al 30 Giugno 2018. Allegato 4)
5) Di riconoscere all' Amministrazione Condominiale "Condominio Via Carducci N.142" 57037 Portoferraio (LI) la somma di euro 786,28 per l'immobile acquisito in quota parte al patrimonio dell'Ente sulla base del Decreto N. 13 del 5 Settembre 2013 del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, come da comunicazione protocollata al N. 3371 il 26 Aprile 2018 da cui si evince la mancata corresponsione delle spese condominiali per le annualità precedenti il 2018. Allegato 5)
6) Di riconoscere ai Comuni di Portoferraio e Capoliveri e alla Regione Toscana la somma di euro 2.000,00 ciascuno come da Sentenza N. 01761 pubblicata il 12 Dicembre 2016 sul ricorso promosso dal Comune di Marciana Marina per l'annullamento del Decreto N. 12 del 20 Agosto 2013 protocollo N. 23300 del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, del decreto regionale 707 anno 2013, del Decreto del Commissario Liquidatore N. 8 del 2013, della relazione tecnico-amministrativa di accompagnamento, del decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 15 del 5 febbraio 2013 di nomina del Commissario Liquidatore e di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o collegato, anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti. Il Tar Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato alle spese il Comune di Marciana Marina. Allegato 6)
7) Di riconoscere ai Comuni di Portoferraio e Capoliveri e alla regione toscana la somma di euro 3.000,00 ciascuno come da Sentenza N. 00325 pubblicata il 6 Marzo 2017 sul ricorso promosso dal Comune di Marciana Marina per l'annullamento di vari decreti del Commissario Liquidatore dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, della relazione tecnico-amministrativa di accompagnamento al decreto del Commissario Liquidatore N. 8 del 2013, del decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 15 del 5 febbraio 2013 di nomina del Commissario Liquidatore e di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o collegato, anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti. Il Tar Toscana ha rigettato il ricorso nel merito ed ha condannato alle spese il Comune di Marciana Marina. Allegato 7)
8) Di dare atto che tutti i debiti rientranti per l'intero importo nella tipologia di cui alla lett. a) dell'art. 194, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 derivano da pronunce dell'autorità giudiziaria;
9) Di dare atto che da tutti i debiti rientranti per l'intero importo nella tipologia di cui alla lett. e) dell'art. 194, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 è derivato un arricchimento,

seppur indiretto, per l'Ente, in quanto facente parte della disciolta Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano;

10) Di dare atto che si provvede al riconoscimento di tali debiti fuori bilancio per impedire ulteriore danno all'Ente;
11) Di dare atto che i debiti fuori bilancio riconosciuti sono stati integralmente finanziati sul bilancio di previsione 2018, anche applicando, in sede di Salvaguardia degli Equilibri ex art. 193, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e Assestamento Generale di Bilancio ex art. 175 comma 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ove necessario, una corrispondente quota dell'avanzo libero di amministrazione ex art. 187 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
12) Di dare atto che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
13) Di dare mandato ai Responsabili dei vari settori di competenza affinché predispongano i necessari atti di impegno di spesa ed i successivi atti di liquidazione e pagamento sui capitoli di bilancio indicati;
14) Di dare mandato agli organi dell'Ente a ciò competenti di attivarsi per l'accertamento di responsabilità in ordine ad eventuali danni erariali;
15) Di dare atto che copia del presente provvedimento verrà trasmessa alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002;
16) Di dare atto che il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 TUEL.

COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla delibera n. 67 del 28/12/2018)

OGGETTO: **RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO ex ART. 194 TUEL**

PARERI AI SENSI ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LEG.VO 18.8.2000, n. 267
* * * * * * * *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole,

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott. Gianfranco SEMI

Marciana Marina, 26 Settembre 2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

F. to IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott. Gianfranco SEMI

Marciana Marina, 26 Settembre 2018

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

OGGETTO: Ratifica/convalida su

- Deliberazione G.C. 105 del 18/10/2010;
- Deliberazione G.C. 108 del 08/11/2018;
- Ratifica delibera G.C. 109 del 08/11/2018;
- Ratifica delibera G.C. 112 del 28/11/2018;
- Proposta di delibera per riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL del 26/09/2018 e relativo parere n. 11 del 27/09/18 Revisore Gianluca Buselli".

Il Sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Marciana Marina

Nominato con delibera di C.C. n. 55 del 12/12/2018 per il triennio 2018-2021 esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, così come prescritto dall'art. 239 c.6, del T.U. 18/08/2000 n. 267;

Premesso che l'importante principio di carattere generale riguardante l'esame di casi nei quali è richiesto il parere del Revisore, conferma che si tratta di un'attività di collaborazione relativa alle le attribuzioni consiliari nelle materie economico-finanziarie, propedeutica all'assunzione dell'esecuzione delle delibere di competenza della Giunta e del Consiglio;

Ricordato che le deliberazioni di cui all'oggetto sono tutte provviste di parere fornito dal Revisore in carica fino alla data del 24/07/2018 epertanto oltre i termini consentiti dalla norma;

Considerato che l'attuale parere sana il vizio di mancanza di atto presupposto rendendo lo stesso, già idoneo a produrre effetti giuridici, ma annullabile;

Il Revisore esprime

Parere favorevole

Su convalida della deliberazione di G.C. n. 105 del 18/10/2018

Su convalida della deliberazione di G.C. n. 108 del 08/11/2018

Su ratifica delibera di G.C. n. 109 del 08/11/2018

Su ratifica delibera di G.C. n. 112 del 28/11/2018

Su riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art 194 TUEL del 29/06/2018

Rendendo gli atti convalidati e aventi efficacia retroattiva.

Arezzo, 21/12/2018

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Rag. Ginzia Scartoni

COMUNE DI MARCIANA MARINA
Provincia di Livorno
23 DIC 2018
Prot. 10796 Cat. 2-11
Cl. ..... Fasc. ...

STUDIO LEGALE FALASCHI

Avv. PAOLO EMILIO FALASCHI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
REVISORE CONTABILE

Avv. SALVATORE ANASTASI

Avv. MARCO CAROPPO

Dott. VINCENZO CANCILA
Dott.ssa CHIARA CONTE

Siena, 30 Ottobre 2013

VIA MAIL
a.ciumei.@comune.marcianamarina.li.it

Egregio Signore
Sig. **ANDREA CIUMEI**
Ill.mo Sig. **SINDACO**
del COMUNE DI MARCIANA MARINA
SEDE

VIA MAIL e p.c.
ivan.aringheri@comune.marcianamarina.li.it

Egregio Signore
Rag. **IVAN ARINGHIERI**
Ufficio Segreteria del
COMUNE DI MARCIANA MARINA
SEDE

VIA MAIL e p.c.
f.franceschini@comune.marcianamarina.li.it

Gentile Signora
Sig.ra **FEDERICA FRANCESCHINI**
Istruttore Amministrativo del
COMUNE DI MARCIANA MARINA
SEDE

Egregio Sig. Sindaco,

ero rimasto molto amareggiato da tutte le polemiche e contestazioni formali che erano seguite all'incarico a mio favore della difesa del Comune per la assai complessa e difficile pratica della Unione dei Comuni.

Ed avevo anzi deciso di non accettare l'incarico professionale sino a che tutte le problematiche di pretesa contestazione per pretese irregolarità formali dei provvedimenti di mia nomina non fossero stati chiariti in maniera esaustiva e completa (tanto è vero che non avevo più posto in essere alcuna attività professionale né alcun minimo scritto).

Ciò anche se, di fronte alla grande urgenza ed importanza economica per la pratica Unione dei Comuni per il futuro del Comune di Marciana Marina, a mio modesto avviso, sarebbe pure sempre stato possibile eventualmente provvedere senza indugio, quantomeno alla ratifica e convalida in sede di Consiglio Comunale dei precedenti provvedimenti di incarico.

53100 SIENA – VIA DELLA SAPIENZA, N. 29 – TEL. 0577/284004 – FAX 0577/282215
E-MAIL paoloemiliofalaschi@alice.it – Pec: paoloemiliofalaschi@pec.ordineavvocatisiena.it
C.F. FLS PML 40B22 I726I – P.I. 00187740527

Consegnato al segretario comunale per essere messo a verbale nella seduta consiliare del 28/12/2018 [illegible]

Ho poi ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento per la revoca della mia nomina protocollo n° 8432 in data 28 Ottobre 2013.

Nulla quaestio da parte mia al riguardo.

Rilevo anzi che la ora detta comunicazione provvede ad invitarmi a trasmettere al Comune "***le risultanze della attività sino ad oggi svolta***" unitamente alla "***quantificazione delle somme a me spettanti per l'attività svolta***".

Per quanto riguarda il mio onorario e le mie spese **sino alla data odierna** comunico con la presente la mia rinunzia ad ogni e qualsiasi spettanza o richiesta di pagamento, onde usare particolarissimo a codesta Amministrazione.

Per quanto riguarda le risultanze del mio lavoro informativo e di parere legale, provvedo senz'altro, qui di seguito, a quanto richiesto, facendo presente che la materia e la problematica esaminata – dopo un più attento ma sempre preliminare e non definitivo esame – **si è manifestata veramente molto molto difficile e complessa, con aspetti di natura amministrativa, di finanza locale, di ordinamento Regionale, di ordinamento Costituzionale, di Corte dei Conti e di diritto penale ancor più rilevanti e, per certi aspetti, addirittura, quasi completamente nuovi**.

*** *** ***

Qui di seguito comunque la Relazione a me richiesta, la quale, anch'essa, non comporterà alcuna richiesta di onorario al Comune da parte mia per gli stessi motivi di cui sopra.

Il Bilancio della Comunità Montana 2009 risulta, a mio modesto avviso, veramente **falso**, perchè contiene al suo interno **la contabilizzazione di crediti dell'Ente per milioni di Euro che sono insussistenti, non provati, non cartolarizzati ed oltre tutto, casomai, prescritti**. Così come argomentato anche riguardo a detti crediti dal Comune di Portoferraio nel suo ricorso al TAR Toscana e nei motivi aggiunti.

Lo stesso bilancio contiene anche, come **residui passivi**, dei contributi (per rilevantissimi importi) erogati alla Comunità ed all'Unione da parte della Regione, dei Ministeri ed altre Pubbliche Istituzioni **per la realizzazione di opere pubbliche comprensoriali che non sono state mai realizzate**.

E, quel che è peggio, questi contributi ricevuti con il **vincolo di destinazione (e che dovevano essere contabilizzati con tale vincolo di destinazione)** non esistono più perchè risulta, per tabulas dai decreti del Commissario Liquidatore (che il Comune deve impugnare), che "**sono stati utilizzati per pagare le spese correnti**". (SIC!).

Sussistono, pertanto, nel caso di specie, elementi di rilevanza penale, da approfondire, in tema di peculato interno per distrazione (art. 314 C.P.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 ter C.P. in relazione all'art. 322 bis stesso Codice), abuso in atti d'ufficio (art. 323 C.P.) nonchè di falso in atto pubblico (pubblica contabilità) nonché di falsità ideologiche e materiali di cui agli artt. 476 e ss Codice Penale .

Ed ora questi contributi vengono richiesti indietro dagli Enti Pubblici erogatori e non possono essere certo posti a carico dei Comuni Elbani e, **meno che mai, a carico del Comune di Marciana Marina che non aveva neppure aderito all'Unione Comuni**.

53100 SIENA – VIA DELLA SAPIENZA, N. 29 – TEL. 0577/284004 – FAX 0577/282215
E-MAIL paoloemiliofalaschi@alice.it – Pec: paoloemiliofalaschi@pec.ordineavvocatisiena.it
C.F. FLS PML 40B22 I726I – P.I. 00187740527

Ed, a mio avviso, non vi può essere barba di Decreto di Presidente della Regione, né Legge Regionale, o altro, che possano porre a carico dei cittadini di Marciana Marina (**aggravando in maniera molto rilevante la situazione economico-finanziaria del Comune per molti e molti anni**) la restituzione dei contributi a suo tempo erogati (tanto per fare un esempio) per la realizzazione del Canile Comprensoriale contro il randagismo, **se, poi, detto canile non è stato realizzato e gli stessi cittadini di Marciana Marina – ad esempio – non hanno ottenuto per questa problematica alcun vantaggio**.

I soldi ricevuti con la destinazione del canile comprensoriale mai realizzato **dovevano essere anche oggi ancora in cassa e disponibili nell'Unione** e dovevano essere utilizzati per le restituzioni dovute. E poichè sono stati **distratti** ed oggetto di **illecito penale** debbono ora essere richiesti a coloro che sono responsabili di questo enorme pasticcio.

La stessa cosa è a dire per il **carico dei Mutui** della ex Comunità Montana ed Unione Comuni che necessitano comunque di un esame approfondito e che sono probabilmente (anche essi) la conseguenza di distrazioni, appropriazioni, pagamenti non dovuti, vero frutto di altri illeciti penali che occorrerà casomai vengano verificati.

Tra l'altro, tutto quanto sopra e la venuta a conoscenza degli illeciti penali suddetti, impone il preciso <<*obbligo di denunzia*>> previsto dal Codice Penale a carico qualsiasi Pubblico Ufficiale per non incorrere anche esso nel reato di **omissione di denunzia** di cui all'art. 361 Cod. Pen. (singolare che il Commissario Liquidatore sembra non abbia ancora relazionato la Procura della Repubblica sull'argomento). Ed a questo incombente il Comune dovrà – a mio avviso – procedere e per esso il Sindaco e/o anche chi per lui così come qualsiasi Dirigente od Amministratore che di tutto quanto sopra venga a conoscenza.

Rimane poi da formalizzare **l'intervento adesivo ad adiuvandum** del Comune di Marciana Marina **nel ricorso al TAR Toscana già formalizzato dal Comune di Portoferraio** contro tutti i decreti e gli atti amministrativi che hanno ritenuto di porre a carico dei Comuni Elbani l'enorme passivo della Comunità e della Unione (**il Bilancio della Comunità del 2009 risultava praticamente in pareggio (SI!!) e con un ridicolo disavanzo di soltanto Euro 21.006, 46 (ventunomilasei/46) quale frutto di tutti i ricordati artifizi e falsità contabili**.

Da rilevare infine che, di fronte a somme da pagare da parte del Comune non dovute, a mio modesto avviso, **tutti gli Amministratori e Dirigenti Comunali che, in qualsiasi modo andassero a deliberare e/o ad autorizzare il pagamento, rischierebbero poi, personalmente, di vedere la Corte dei Conti richiedere indietro a tutti loro stessi la restituzione di quanto pagato dal Comune che risultasse confermato come non dovuto**.

Da ciò, a mio avviso, anche la necessità di allertare e notiziare anche la Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti sull'argomento e sui comportamenti dei precedenti Amministratori, Dirigenti e Liquidatori della Comunità Montana e della Unione dei Comuni.

Ecco perchè vorrei **francamente immaginare che, a tutela delle Finanze e del futuro amministrativo del Comune per molti anni, nonché a favore dei cittadini di Marciana Marina, tutti, proprio tutti gli interessati all'interno ed all'esterno della Amministrazione e della Dirigenza, provvedano ad operare per non rischiare neppure lontanamente di far scadere termini perentori ormai molto ravvicinati (alcuni in scadenza addirittura il 15 Novembre 2013) e per tutelare il Comune in ogni**

53100 SIENA – VIA DELLA SAPIENZA, N. 29 – TEL. 0577/284004 – FAX 0577/282215
E-MAIL paoloemiliofalaschi@alice.it – Pec: paoloemiliofalaschi@pec.ordineavvocatisiena.it
C.F. FLS PML 40B22 I726I – P.I. 00187740527

sede competente con tutte le possibili iniziative di tutela e di difesa anche giurisdizionale che mi sembrano veramente doverose ed urgenti al riguardo.

Tanto ho ritenuto, mentre porgo i migliori saluti.

(Avv. Paolo Emilio Falaschi)

P.S. - Il Comune dovrà, a mio avviso, valutare con attenzione anche la eventualità di poter richiedere, nelle forme di legge, al Prefetto di Livorno e/o al Ministro competente, che venga dichiarato lo **stato di insolvenza** (come fosse un fallimento in sede civile) **della Cominità Montana e dell'Unione dei Comuni**. Ciò potrebbe far scattare a carico di tutti i responsabili della distrazione anche l'assai più grave delitto di bancarotta fraudolenta. E ciò dovrebbe favorire sicuramente la possbilità di recupero e restituzione da parte di tutti i responsabili di tutto quanto oggetto di peculato e/o distratto.

(Avv. Paolo Emilio Falaschi)

53100 SIENA - VIA DELLA SAPIENZA, N. 29 - TEL. 0577/284004 - FAX 0577/282215
E-MAIL paoloemiliofalaschi@alice.it - Pec: paoloemiliofalaschi@pec.ordineavvocatisiena.it
C.F. FLS PML 40B22 I726I - P.I. 00187740527

Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 80
SEDUTA DEL 19/07/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE DEL TAR TOSCANA N. 325/2017 E 1761/2016.

L'anno duemiladiciassette e questo giorno diciannove del mese di Luglio alle ore 12:15 nella residenza civica, si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Assessore	Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Gabriella ALLORI - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

consegnato al responsabile comunale per una nuova e
[illegible] nella seduta consiliare del 28/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE DEL TAR TOSCANA N. 325/2017 E 1761/2016.

Premesso che, con ricorso RG n. 843 del 2012, integrato successivamente da motivi aggiuntivi, il Comune di Portoferraio quale ente capofila di alcune delle Amministrazioni Comunali facenti parte della ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano ha impugnato davanti al TAR della Toscana la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 23.4.2012, il piano di successione allegato alla suddetta deliberazione, la nota del Commissario straordinario del 4.5.2012, la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 359 del 7.5.2012, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 14.5.2012, ed atti ad esso collegati e integrativi.;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29/10/2013 avente ad oggetto: *"Avvio della procedura ad evidenza pubblica per incarico professionale legale per incarico "ad adiuvandum" nel ricorso promosso dal Comune di Portoferraio al TAR in merito alla disciolta Comunità Montana"*, con la quale la Giunta Comunale decideva di procedere mediante ricorso "ad adiuvandum" del Comune di Marciana Marina nel ricorso al TAR Toscana già formalizzato dal Comune di Portoferraio contro tutti i decreti e gli atti amministrativi che hanno ritenuto di porre a carico dei Comuni elbani l'enorme passivo della Comunità Montana dell'Arcipelago Toscano e della Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano;

Preso atto della determinazione n. 266 del 13/12/2013 con la quale veniva incaricato l'Avv. Francesca Mazzonetto per l'espletamento dell'incarico consistente nell'intervento adesivo "ad adiuvandum" nel ricorso al TAR Toscana proposto dal Comune di Portoferraio;

Dato atto che l'Avvocato incaricato dal Comune, in condivisione con il ricorso presentato dal Comune di Portoferraio, ha provveduto alla redazione della memoria di costituzione per il Comune di Marciana Marina nel giudizio pendente innanzi la Sezione I n. di R.G. 843/2012, facendo proprie le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo promosso dal Comune di Portoferraio;

Rilevato che il Comune di Marciana Marina con autonomo ricorso ha impugnato il decreto n. 12/2013 del Commissario Liquidatore dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, che imponeva la restituzione di somme alla Regione a suo tempo erogate all'Unione per la realizzazione di un canile comprensoriale;

Preso atto che il Comune di Portoferraio ha depositato in giudizio in data 11.10.2016 un'istanza di sopravvenuta carenza di interesse relativamente al ricorso RG n. 843/2012 per avere in corso con la Regione Toscana un confronto per la definizione extra processuale delle problematiche emerse in sede di redazione del Piano;

Richiamata la Sentenza del TAR Toscana n. 1726/2016 del 9 novembre 2016, pubblicata il 12/12/2016, sul ricorso numero di registro generale 585 del 2014, proposto dal Comune di Marciana Marina contro il Comune di Portoferraio, il Comune di Capoliveri e la Regione Toscana, per l'annullamento del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 12 del 20/8/2013, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Prima, ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 843/2012 presentato dal Comune di Portoferraio per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite e ha dichiarato altresì inammissibile il ricorso RG n. 585/2012, condannando il Comune di Marciana Marina alla refusione delle spese legali nei confronti delle parti costituite, che si liquidano in € 2.000,00 in favore di ciascuna delle altre amministrazioni costituite;

Vista la Sentenza del TAR Toscana Sez, I, R.G. n. 325/2017 del 9/11/2016, pubblicata il 6/3/2017, sul ricorso numero di registro generale 624 del 2014 proposto dal Comune di Marciana Marina contro il Comune di Portoferraio, la Regione Toscana e il Comune di Capoliveri per l'annullamento di alcuni decreti del Commissario Liquidatore dell'ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) condanna il Comune di Marciana Marina alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 in favore di ciascuna delle controparti costituite;

Dato atto che, al fine di dirimere bonariamente la controversia in parola, sono state avviate dalle parti interessate trattative che, nel riconoscimento delle posizioni giuridiche sostenute da entrambe le parti, possano contemperare equamente le richieste reciprocamente avanzate, così come previsto dall'art. 1965 del Codice Civile;

Rilevato che, a seguito di pregressi colloqui e di comunicazioni scritte, il Comune di Marciana Marina, a scopo transattivo, rinunciava a proporre appello contro le sentenze TAR Toscana Sez. I, R.G. n. 325/2017 e n. 1761/2016, accettando di pagare l'importo onnicomprensivo di € 1.500,00, a titolo di spese di giudizio;

Visto l'Accordo Transattivo in relazione alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sez. I, R.G. n. 325/2017 e n. 1761/2016 con il quale l'Avv. Nicola Gentini, difensore della Regione Toscana nei giudizi n.585/2014, 624/2014, 1264/2014, 51/2015 dichiarava di riconoscere esaurito l'obbligo da parte del Comune di Marciana Marina, ricorrente nei giudizi al TAR di cui sopra, di corrispondere le spese legali dovute all'amministrazione regionale, con il versamento della somma complessiva di euro 1.500 in luogo dei 5.000 euro quantificati dal TAR. a fronte dell'impegno del Comune a non presentare appello al Consiglio di Stato avverso nessuna delle due sentenze del T.A.R. Toscana e non coltivare alcuna azione nei confronti della Regione Toscana, connessa ai ricorsi medesimi e a non opporre alla Regione Toscana eccezioni tese ad eludere il contenuto delle sentenze stesse:

Rilevato che, da parte sua, il Sindaco del Comune di Marciana Marina Andrea Ciumei, già ricorrente nei giudizi presso il TAR della Toscana 585/2014, 624/2014, 1264/2014, 51/2015 dichiarava di accettare la proposta transattiva, impegnando a versare la somma di € 1.500,00 a titolo di spese di giudizio entro e non oltre 40 giorni dalla stipula e a non presentare appello in Consiglio di Stato avverso le due Sentenze e a non coltivare alcuna azione nei confronti della Regione Toscana;

Vista la comunicazione prot. n. 4256 del 9 giugno 2017 con la quale il Sindaco di Marciana Marina provvedeva a comunicare la rinuncia a proporre appello contro le sentenze del Tar Toscana Sez. I, R.G. n. 325/2017 e n. 1761/2016, accettando di pagare l'importo onnicomprensivo di € 1.500,00 a titolo di spese di giudizio, inviando l'Accordo Transattivo firmato in data 9 giugno 2017;

Vista la successiva comunicazione da parte dell'Avvocatura Regionale della Regione Toscana, prot. n. 4385 del 14/6/2017 con la quale l'Avv. Nicola Gentini, in riscontro alla nota prot. n. 4256 del 9/6/2017, inviava l'Accordo Transattivo sottoscritto da entrambe le parti e nella quale si prendeva atto della rinuncia del Comune a proporre appello, riconoscendo che, con il versamento della somma onnicomprensiva di euro 1.500,00, da versarsi non oltre quaranta giorni dalla ricezione da parte del Comune della nota, sarà esaurito l'obbligo di corresponsione delle spese legali;

Dato atto, alla luce di quanto precede, che la competenza all'approvazione dell'Accordo transattivo risulta in capo alla Giunta Comunale;

Visto l'atto transattivo predisposto fra le parti ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che i contenuti in esso previsti risolvono in modo ragionevole e rispondente all'interesse pubblico una controversia pendente da anni e tutt'ora incerta negli esiti, con l'ulteriore aggravarsi delle spese di giudizio conseguenti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di competenza del Responsabile dell'Area Contabile in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1) Di prendere atto, approvandolo con le motivazioni in premessa indicate, dell'Accordo Transattivo sottoscritto in data 9/6/2017 tra la Regione Toscana, rappresentata dall'Avv. Nicola Gentil e il Sindaco pro-tempore, Sig. Andrea Ciumei, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) Di disporre l'immediato adempimento agli impegni derivanti e conseguenti dal presente atto e, in particolare, il pagamento dell'importo convenuto tra le parti in complessivi € 1.500,00;

3) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla Delibera n. 80 del 19/7/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE DEL TAR TOSCANA N. 325/2017 E 1761/2016.

* * * * * * * *

PARERI AI SENSI ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LEG.VO 18.8.2000, n. 267

* * * * *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole,

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Rag. Daniele Segnini

Marciana Marina 19/7/2017

COMUNE DI MARCIANA MARINA - Prov. di Livorno -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Marciana Marina, 19/7/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Rag. Daniele Segnini

COMUNE DI MARCIANA MARINA - Prov. di Livorno -

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Avvocatura Regionale

ACCORDO TRANSATTIVO

in Relazione alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la **Toscana, Sez. I, R.G. n. 325/2017 e n. 1761/2016**

****

Il sottoscritto avv. Nicola Gentini, nato a Portoferraio (LI) il 29/12/1974, CF: GNTNCL74T29G912G in qualità di difensore della Regione Toscana nei giudizi Rg nn. **585/2014; 624/2014; 1264/2014; 51/2015**, come da mandato del rappresentante legale dott. Enrico Rossi;

Dichiara:

di riconoscere esaurito l'obbligo da parte del comune di Marciana Marina, ricorrente nei giudizi al TAR sopra evidenziati, di corrispondere le spese legali dovute all'amministrazione regionale, con il versamento della **somma complessiva di euro 1.500 (millecinquecento/00)**, in luogo delle euro 5.000 quantificate dal T.A.R., a fronte dell'impegno del comune medesimo, di seguito formalizzato, a non presentare appello al Consiglio di Stato avverso nessuna delle due sentenze del T.A.R. Toscana (n. **325/2017 e n. 1761/2016**), a non coltivare alcuna azione nei confronti della Regione Toscana, connessa ai ricorsi medesimi ed a non opporre alla Regione Toscana eccezioni tese ad eludere il contenuto delle sentenze stesse.

Il presente accordo si intenderà concluso al momento in cui perverrà agli uffici della Regione Toscana, mediante lettera raccomandata ovvero mediante trasmissione elettronica avente valore equipollente alla firma originale.

In caso di presentazione dell'appello da parte del comune, anche avverso singole parti delle citate sentenze, e/o proposizione di azioni che costituiscano inadempimento del presente accordo, esso sarà da considerarsi risolto e la scrivente Avvocatura provvederà al recupero delle spese residue non riscosse, fino all'intero di quanto liquidato dal TAR.

Gli obblighi per il comune avranno durata pari ad un anno dalla stipula.

In ogni caso, il presente accordo si riterrà risolto qualora entro 40 giorni dalla stipula non verrà effettuato il pagamento della somma di euro millecinquecento.

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Avvocatura Regionale

Firenze, lì 10 giugno 2017

avv. Nicola Gentini

Avv. NICOLA GENTINI

Il sottoscritto Andrea Ciumei, nato a Portoferraio (LI) il 5/12/1971 Codice Fiscale CMINDR71T05G912V, rappresentante legale del comune di Marciana Marina, già ricorrente nei giudizi presso il TAR della Toscana **585/2014; 624/2014; 1264/2014; 51/2015**; con la presente dichiara di accettare la proposta transattiva di cui sopra, in tutti i suoi aspetti, e per l'effetto si impegna a versare la somma di euro millecinquecento a titolo di spese di giudizio, entro e non oltre 40 giorni dalla stipula; a non presentare appello al Consiglio di Stato avverso nessuna delle due sentenze del T.A.R. Toscana **n. 325/2017 e n. 1761/2016**, ed inoltre, per la durata minima di un anno dalla stipula, a non coltivare alcuna azione nei confronti della Regione Toscana, connessa ai ricorsi medesimi ed a non opporre alla Regione Toscana eccezioni tese ad eludere il contenuto delle sentenze stesse.

Allega copia fotostatica del documento di identità.

Marciana Marina, 9 giugno 2017

Firma

Andrea Ciumei

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella ALLORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, ..09.AGO.2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Rag. Ivan Aringhieri

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data ...09 AGO 2017... per rimanervi per 15 giorni consecutivi e contestualmente è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ...09.AGO.2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Rag. Ivan Aringhieri

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....ed è divenuta esecutiva il ....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ... IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal .....09.AGO.2017.

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Codice Fiscale 82002040499

Viale Giovanni Pascoli, n. 1 57033 Marciana Marina - Telefono 0565/99002-99868 Fax 0565/904321

Sito Internet: www.comune.marcianamarina.li.it e-mail: segreteria@comune.marcianamarina.li.it

pec: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

Prot. n. 2186/V.1

Marciana Marina, 28 marzo 2017

Al Comune di Portoferraio
in persona del Sindaco p.t.
comune.portoferraio@postacert.toscana.it

Oggetto: **Difensore Civico Regionale Rif : N° 3.01.04.2/15 Pratica N° 201700326**

Con il ricorso RG n. 843 del 2012, integrato da motivi aggiunti, il Comune di Portoferraio quale "capofila" di alcune delle Amministrazioni Comunali facenti parte della ex Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano tra cui l'odierna esponente, a seguito di accordi all'epoca raggiunti tra le medesime, ha impugnato davanti al TAR della Toscana la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 23.04.2012, avente ad oggetto la "Presa d'atto del piano di successione e subentro predisposto dal commissario straordinario dell'Unione di comuni dell'arcipelago toscano, a norma dell'art. 74 della Lr. n. 68/2011", il piano di successione allegato alla suddetta deliberazione, la nota del Commissario straordinario del 4.05.2012, la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 359 del 7.05.2012, avente ad oggetto un'integrazione della deliberazione n. 319 del 23.04.2012, il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 14.05.2012, avente ad oggetto "Estinzione dell'unione di comuni dell'arcipelago toscano", l'adozione di ordinanza propulsiva volta a intimare alla Regione Toscana la nomina di un nuovo commissario straordinario ai fini della rivalutazione e della modifica in parte qua del piano di successione e subentro, altresì chiedendo la condanna della Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 30, 1° comma, e 34, 1° comma, lett. c), a nominare un nuovo commissario straordinario competente a rivalutare e modificare in parte qua il piano di successione.

Lo stesso Comune di Portoferraio ha poi proposto motivi aggiunti di ricorsi depositati in data 15/07/13, con i quali ha altresì richiesto l'annullamento del decreto del Commissario liquidatore n. 8 del 14.5.2013 prot. n. 13465, della relazione e degli ulteriori allegati e, per quanto occorrer possa, di tutti i decreti adottati dal Commissario (n. 1 del 12.4.2013; n. 2 del 12.4.2013, n. 4 del 3.5.2013; n. 5 del 3.5.2013; n. 6 del 3.5.2013; n. 7 del 3.5.2013; n. 8 del 14.5.2013; n. 10 del 24.5.2013, n. 11 del 17.6.2013).

Tale azione è stata a suo tempo concordata e proposta al fine di evitare le gravissime ricadute sotto il piano economico per i cittadini residenti nei comuni facenti parte dell'ex Unione quali conseguenti agli impugnati provvedimenti.

Consegnato al L.P. per omessa nomina o revoca dello commissario all'10/12/2018

In detto ricorso si sono costituiti *ad adiuvandum* anche i Comuni di Marciana Marina e di Campo nell'Elba.

Successivamente con l'autonomo ricorso RG n. 585/2014 il Comune di Marciana Marina ha impugnato davanti al TAR Toscana il decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 12 del 20/08/2013, avente per oggetto "Realizzazione canile comprensoriale. Restituzione somme alla Regione e al Ministero della Salute e trasferimento fascicoli inerenti l'opera ai Comuni", protocollo del Comune di Portoferraio n. 23300 del 20 agosto 2013, pubblicato dal 20 agosto al 4 settembre 2013 all'Albo Pretorio del Comune di Portoferraio al n. 1046/2013, trasmesso al Comune di Marciana Marina in data 21 agosto e protocollato in arrivo al n. 6545 del 21 agosto 2013 ed i seguenti atti e provvedimenti presupposti al predetto provvedimento: il decreto regionale n. 707/2013 di revoca del contributo regionale per la realizzazione del suddetto canile comprensoriale; il decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 8/2013, con il quale si è proceduto "*al riparto tra i comuni elbani della provvisoria massa attiva e passiva contenuta nella relazione tecnico amministrativa comprendente la verifica degli atti amministrativi riconciliati con la contabilità dell'estinta Unione di Comuni e del piano di successione e subentro approvato dal Commissario straordinario ed oggetto di recepimento dal parte della Regione*"; la suddetta relazione tecnico-amministrativa; il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 5 febbraio 2013, recante la nomina dell'attuale Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano.

In vista dell'udienza fissata dal TAR Toscana per la trattazione congiunta – stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva – di entrambi i suddetti ricorsi (e non solo), il Comune di Portoferraio senza alcuna preventiva comunicazione a questo Comune (ma a quanto è dato sapere nemmeno agli altri Enti locali interessati) ha depositato in giudizio in data 11.10.2016 un'istanza di sopravvenuta carenza di interesse (a firma congiunta del suo difensore e di quelli della Regione Toscana) relativamente al ricorso RG n. 843/2012 affermando di avere in corso con la Regione Toscana un confronto per la "*definizione extra-processuale delle problematiche emerse in sede di redazione del Piano*".

In ragione di tale istanza, il TAR Toscana con la sentenza n. 1726/2016 (Sez. I) ha dichiarato improcedibile il ricorso RG n. 843/2012 per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite.

Con la sentenza n. 1761/2016 (Sez. I) lo stesso TAR ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso RG n. 585/2012 condannando il Comune di Marciana Marina Marina alla refusione delle spese legali nei confronti delle parti costituite; pronuncia che è sostanzialmente frutto della sentenza del TAR Toscana n. 1726/2016 afferente il ricorso con il quale il Comune di Portoferraio, in virtù di accordi a suo tempo intercorsi, aveva impugnato nel 2012 gli atti tutti prodromici ai provvedimenti oggetto del ricorso proposto dal Comune di Marciana Marina nel 2014.

L'improvvisa, mai comunicata preventivamente e mai concordata decisione del Comune di Portoferraio di abbandonare il ricorso RG n. 843/2012, ha quindi comportato la sostanziale inoppugnabilità dei provvedimenti oggetto di contenzioso, con gravissime ripercussioni sul piano economico per tutti i cittadini residenti nei comuni interessati dalla vicenda, tra cui l'esponente.

Poiché in sede processuale il Comune di Portoferraio non ha spiegato in alcun modo le ragioni della sua scelta se non mediante il solo deposito dell'istanza di cui sopra, questo Ente in data 5.12.2016 ha formalmente richiesto all'Amministrazione Comunale portoferraiese di chiarire le ragioni di tale decisione, altresì consentendo l'accesso agli atti (delibera di Giunta, determina

dirigenziale, ecc.) con cui l'Ente medesimo avrebbe incaricato il proprio difensore, Avv. Paolo Carrozza di manifestare in giudizio la desistenza dal contenzioso. Atti tra i quali, evidentemente, vi dovrebbero essere anche quelli tali da dimostrare la sussistenza delle riferite trattative con la Regione Toscana per addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia di primaria importanza per i Comuni interessati.

Poiché Codesto Ente non ha fornito alcun riscontro a detta richiesta, ed essendosi quindi di fatto formatosi sulla medesima il tacito diniego di cui all'art. 25, comma 4, Legge n. 241/1990, stante l'illegittimità di tale comportamento a questo Comune non è restato che adire il Difensore Civico Regionale per chiedere l'intervento del medesimo ai sensi di legge.

Con provvedimento in data 16.2.2017 il Difensore Civico Regionale ha accolto detto ricorso ed ha invitato codesto Comune "*a riesaminare il diniego, ricordando che, in assenza di un Vostro riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi della norma richiamata in oggetto l'accesso dovrà ritenersi consentito*".

Poiché non risulta essere stato emanato da parte di Codesto Ente alcun motivato provvedimento confermativo dell'impugnato diniego nel termine previsto dal comma 4 dell'art. 25 della Legge sul procedimento amministrativo, l'accesso richiesto da questo Ente deve quindi ritenersi consentito.

Lo scrivente resta quindi in attesa di conoscere con urgenza (atteso il tempo trascorso) data ed ora in cui sarà possibile effettuare detto accesso.

I migliori saluti

Il Sindaco

Andrea Ciurnel

COMUNE DI MARCIANA MARINA - Prov. di Livorno

IL DIFENSORE CIVICO DELLA TOSCANA

Prot: 0001424/201700326 *(da citare nella risposta)*
Responsabile della pratica: Dott.ssa Vanna Pastacaldi

Firenze, 16/02/2017

COMUNE DI PORTOFERRAIO
(trasmesso via pec)

e.p.c.

REGIONE TOSCANA
(trasmesso via pec)

COMUNE DI MARCIANA MARINA
(trasmesso via pec)

Dott. Andrea CIUMEI
COMUNE DI MARCIANA MARINA
(trasmesso via mail)

Oggetto: *Istanza del Sindaco di Marciana Marina trasmessaci via PEC il 3-2-2017-richiesta di riesame ex c.4 art.25 L241/90 del silenzio rifiuto del Comune di Portoferraio a fronte della domanda di accesso agli atti del 5-12-2016*

Egregi,

ho ricevuto il ricorso citato in oggetto (e allegati in esso richiamati - all.1-2-3), col quale il Sindaco di Marciana Marina chiede l'intervento di questa Difesa civica ai sensi e per gli effetti del comma 4 art. 25 L241/90, per il constatato mancato riscontro alla propria domanda di accesso alla documentazione amministrativa presentata al Comune di Portoferraio in data 5-12-2016 (all.2 pag.1-2), talchè a fronte della medesima, essendo trascorso il termine di legge, può dirsi formato il silenzio rifiuto.

Segnalo in via preliminare che la situazione di riferimento è qui considerata unicamente in relazione al diritto di accesso.

Oggetto della domanda di ostensione sono gli atti dai quali risultino "le ragioni che hanno portato" il Comune di Portoferraio "alla decisione di desistere per *sopravvenuta carenza di interesse* nel ricorso presentato al TAR Toscana, nonchè..la trasmissione della copia dell'atto trasmesso al Prof Avv. Paolo Carrozza nel quale codesto Ente manifesta la propria intenzione di desistere nel ricorso, contravvenendo le decisioni a suo tempo assunte dalla Giunta comunale di Portoferraio" (v. all.2 pag.2).

In particolare, nella istanza a noi rivolta il Comune di Marciana Marina riferisce di essere a suo tempo intervenuto *ad adiuvandum* nel ricorso sopra menzionato, presentato al TAR Toscana dal Comune di Porteferraio avverso la DGR n.319/2912, concernente il Piano di successione e subentro predisposto dal Commissario straordinario dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, e atti ad esso collegati e integrativi (con successivo autonomo ricorso, il Comune di Marciana Marina risulta aver poi impugnato il decreto del commissario liquidatore n.12/2013, che imponeva la restituzione di somme alla Regione a suo tempo erogate alla Unione per la realizzazione di un canile comprensoriale e altri atti elencati dall'esponente -v. all.1 pag.3). Il Comune di Portoferraio risulta aver presentato al TAR "istanza di sopravvenuta carenza di interesse", in cui si legge che "il Comune di Portoferraio e la Regione Toscana, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Enti Territoriali, si sono confrontati e si stanno confrontando per una definizione extra-processuale delle problematiche emerse in sede di redazione del Piano" (all.2 pagg.6-7-8). Sulla base di tale istanza, il TAR Toscana Sez. I (sentenza n.1726/2016-all.2 pagg.9-10-11) ha dichiarato il ricorso improcedibile, con decisione che, secondo l'esponente, avrebbe condizionato anche la decisione di inammissibilità del sopra accennato ricorso del Comune di Marciana Marina (TAR Toscana Sez. I

Via Cavour n. 18 - Palazzo Bastogi 2° Piano - 50122 Firenze
tel. 055 23 87 800 - fax 055 2387655
Numero Verde 800 015488

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

n.1761/2016-all.2 pagg.da 12 a 16).

Dopo la decisione di improcedibilità del ricorso nel cui procedimento era intervenuto *ad adiuvandum*, il Comune di Marciana Marina ha effettuato la domanda di accesso agli atti sopra descritta (v. all.2 pag.2). L'interesse qualificato sotteso alla medesima risiede in sintesi nel timore del Comune di Marciana Marina che dalla rinunzia al ricorso sopra illlustrata possa derivare per il Comune medesimo quel danno che aveva inteso evitare proprio effettuando l'intervento *ad adiuvandum*, danno, peraltro, aggravato dalle spese sostenute per la effettuazione dell'intervento medesimo.

Nel ricorso a noi diretto, l'esponente precisa che tra gli atti oggetto della domanda di accesso "vi dovrebbero essere anche quelli tali da dimostrare la sussistenza delle riferite trattative con la Regione Toscana per addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia...". Da tali trattative, il Comune di Marciana Marina lamenta di essere stato escluso, e di averne appresa l'esistenza solo in occasione della presentazione della "istanza di sopravvenuta carenza di interesse". Il Comune esponente, a precisazione di quanto già riferito nella istanza diretta a Portoferraio, evidenzia l'interesse qualificato sorttesso alla domanda, e il collegamento della documentazione richiesta - dalla quale presumibilmente risultano gli accordi in base ai quali si è deciso di rinunziare alla via giurisdizionale - con la situazione giuridicamente tutelata (una temuta importante ripercussione in termini di danno, non solo economico, a carico del Comune, e quindi dei cittadini), del quale l'ente, e tutti i cittadini, sono titolari.

E' per me doveroso anzitutto evidenziare che, in applicazione del principio di leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici di cui al comma 5 art.22 L241/90, ad opinione di questa Difesa civica, per la ostensione dei documenti oggetto della istanza odierna non avrebbe nemmeno dovuto prospettarsi la necessità di adire la via "giustiziale".

In secondo luogo, devo rilevare che che il silenzio-rifiuto si pone, già di per sè, in contrasto con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti ex art.3 c.1 L241/90, nonchè con l'obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento che segua obbligatoriamente a una istanza, ex art.2 c.1 stessa legge.

Devo poi segnalare che la documentazione *de qua* è da considerarsi a pieno titolo rientrante nella definizione di documento amministrativo di cui alla lett.d) art. 22 legge citata, anche e soprattutto per la natura stragiudiziale dell'accordo, o degli accordi, in esso contenuti, alla ostensione dei quali è palese l'interesse qualificato del Comune di Marciana Marina.

Tutto ciò premesso, devo invitare il Comune di Portoferraio a riesaminare il diniego, ricordando che, in assenza di un Vostro riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi della norma richiamata in oggetto l'accesso dovrà ritenersi consentito.

Con i migliori saluti

Responsabile del procedimento (artt.5-6-6bis L241/90): Vanna Pasticcaldi

Il Difensore civico
(Dott.ssa Lucia Franchini)

Allegati 3
- Ricorso Difensore Civico
- allegatiricorsoDifensoreCivico
- SINDACO CIUMEI - PEC 3-2-3017 con istanza

(1)

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO
Codice Fiscale 82002040109
Via G. Pascoli n. 1 57033 Marciana Marina - Telefono 0565/99001-99068 Fax 0565/904321
Sito Internet: www.comune.marciana-marina.li.it e-mail: segretario@comune.marciana-marina.li.it

Prot. n. 9199/X.1

Marciana Marina, 2 Dicembre 2016

AL COMUNE DI PORTOFERRAIO
Alla cortese attenzione:

SINDACO Arch. Mario Ferrari

SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pier Luigi Acerbi

PEC: comune.portoferraio@postacert.toscana.it

OGGETTO: RICHIESTA ATTI E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA POSIZIONE DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO NEL RICORSO AL TAR REGISTRO GENERALE N. 843/2012.

Alla luce della Sentenza del Tar Toscana n. 01726/2016 pubblicata il 29/11/2016, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Prima, ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 843/2012 presentato da codesto Comune ed integrato da motivi aggiunti, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 23/04/2012, del piano allegato alla suddetta deliberazione, della nota del Commissario straordinario del 4/05/2012, della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 359 del 7/05/2012, del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 14/05/2012 avente ad oggetto "estinzione dell'unione di comuni dell'arcipelago toscano", del Decreto del Commissario liquidatore n. 8 del 14/05/2013 prot. 13465 e di tutti i decreti adottati dal Commissario liquidatore, nonché per condannare la Regione Toscana a nominare un nuovo Commissario straordinario competente a rivalutare e modificare il Piano di successione, con la presente sono a richiedere ufficialmente a codesto Comune i necessari chiarimenti ed i relativi atti inerenti questa incresciosa vicenda.

Preme sin d'ora ricordare che il Comune di Marciana Marina in piena condivisione con il ricorso presentato da codesto Comune, incaricò apposito legale per la presentazione di ricorso *"ad adiuvandum"*.
Tale intervento era finalizzato a garantire la partecipazione e il sostegno di questo Comune alla "battaglia" legale intrapresa dal Comune di Portoferraio contro la Regione Toscana e il Commissario Liquidatore, intervenendo, appunto, *"ad adiuvandum"* nel ricorso principale proposto da Codesto Ente.

Anche se ciò può risultare banale, appare, altresì utile ricordare che la proposizione di tale ricorso da parte di questo Comune, per sostenere e far proprie le ragioni ben enunciate ed esposte dal Prof. Avv. Paolo Carrozza nel ricorso presentato da codesto Ente, ha comportato un'importante spesa di denaro pubblico a carico dei cittadini di questo Comune.
L'impegno di questo Comune, così come sopra descritto, è di per se sufficiente a dimostrare come sia priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico la tesi, sostenuta dal Sindaco Mario Ferrari, secondo cui non ci sarebbe *"traccia di alcun impegno di collaborazione fra Portoferraio e gli altri comuni in questo senso"*.

Or bene, dalla Sentenza emessa dal Tar Toscana si apprende che *"Con memoria depositata l'11 ottobre 2016 il Comune ha reso noto che, nelle more del processo, è venuto meno l'interesse alla definizione del merito del giudizio"*.

Tale posizione assunta da codesto Comune ha reso di fatto nulla l'azione *"ad adiuvandum"* presentata dall'Ente da me rappresentato, finalizzata all'annullamento degli atti impugnati.
Nullità che risulta avere due effetti, uno più grave dell'altro:

- il primo, costituito dal "far piombare" su questo Comune e sugli altri Comuni elbani l'enorme debito accumulato dalla Comunità Montana prima e dall'Unione di Comuni dopo, derivante da una quantomeno disattenta e poco oculata gestione di denaro pubblico;
- il secondo, aver fatto risultare come "inutile" la spesa affrontata da questo Comune per la proposizione del ricorso ad adiuvandum nel ricorso principale proposto dal Comune di Portoferraio.

Da rilevare, altresì, come dalla citata sentenza del TAR emerga che tale ricorso, oltre che nei confronti della Regione Toscana, regolarmente costituitasi in giudizio a mezzo della propria avvocatura, era proposto nei confronti del Commissario liquidatore, dott.ssa Graziella De Castelli, i cui decreti risultavano tutti impugnati e come lo stesso commissario liquidatore risulti *"non costituito in giudizio"* innanzi al TAR.
Situazione questa, che andava indubbiamente ad indebolire, dal punto di vista processuale, la posizione dello stesso Commissario e dei decreti dello stesso emanati, nei cui confronti era stato proposto il ricorso.

Malgrado tutto ciò codesto Comune ha comunque deciso, unilateralmente, senza dare neanche una benché minima informazione a questo Comune, di desistere nel ricorso presentato ritenendo che fosse *"venuto meno l'interesse alla definizione nel merito del giudizio"*.
Posizione questa che non ha consentito al TAR di entrare nel merito della vicenda, e che ha reso possibile esclusivamente allo stesso Tribunale Amministrativo regionale di dichiarare improcedibile il ricorso per *"sopravvenuta carenza di interesse"*.

Risulta, altresì, noto che anche questo Comune abbia provveduto autonomamente ad impugnare, mediante ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, poi trasposti al TAR Toscana, i singoli decreti emanati dal Commissario liquidatore Dott.ssa Graziella De Castelli.

Appare dunque ovvio, anche all'osservatore più disattento, che la posizione assunta dal Comune di Portoferraio, oltre ad aver causato le conseguenze sopra illustrate,

contribuisce incontrovertibilmente ad indebolire, di fatto, la posizione di questo Comune nei ricorsi presentati autonomamente avverso i decreti del Commissario Liquidatore.

Come può, pertanto, non risultare *"traccia di alcun impegno di collaborazione fra Portoferraio e gli altri comuni"* quando tale traccia si rende così palese?

Per tutti i sopra descritti motivi, mi trovo pertanto costretto, a chiede ufficialmente a codesto Comune di illustrare dettagliatamente le ragioni che hanno portato alla decisione di desistere per *"sopravvenute carenze di interesse"* nel ricorso presentato al TAR Toscana, nonché a richiedere la trasmissione della copia dell'atto trasmesso al Prof. Avv. Paolo Carrozza nel quale codesto Ente manifesta la propria intenzione di desistere nel ricorso, contravvenendo le decisioni a suo tempo assunte dalla Giunta Comunale di Portoferraio.

Nell'attesa porgo cordiali saluti.

Andrea Ciurnel
Sindaco di Marciana Marina

Allegato 1)

CITTA' DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno
Comune capofila per la liquidazione della disciolta
Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Prot. n. 28491 Portoferraio, 2 ottobre 2013

DECRETO N. 16/2013

OGGETTO: Estinta Unione di Comuni – Prestiti contratti con la Cassa DD.PP. per la realizzazione del frantoio comprensoriale - Pagamento fatture previa richiesta di somministrazione del fondi all'istituto.

Visti:

- Il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n.109 del 14 maggio 2012 con il quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'estinzione dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano a far data dal 20 maggio 2012 e nel contempo sono individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art.75, comma 8 della legge regionale n.68/2011 i comuni tenuti alla gestione dei rapporti e alla conclusione dei procedimenti in corso, fermo restando gli effetti successori che si sono prodotti ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo medesimo;

- La deliberazione della Giunta Regionale n. 319 del 23 aprile 2012 con la quale si prende atto del piano di successione e subentro predisposto dal Commissario Straordinario dell'Unione di comuni dell'Arcipelago toscano a norma dell'art.74 della legge regionale n.68/2012.

- Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15/2013 che a norma dell'art.75bis della legge 68/2011 con il quale provvede alla nomina della scrivente in qualità di commissario per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal medesimo articolo relativi alla gestione dei rapporti cui sono succeduti i comuni a seguito dell'estinzione dell'Unione di comuni dell'Arcipelago toscano.

Visto il proprio decreto n.8/2013 con il quale si ripartisce tra i comuni elbani la provvisoria massa attiva e passiva contenuta nella relazione tecnico-amministrativa comprendente la verifica degli atti amministrativi riconciliati con la contabilità dell'estinta Unione di Comuni e del piano di successione e subentro approvato dal Commissario straordinario ed oggetto di recepimento da parte della regione come già sopra precisato;

Atteso quanto segue:

- nell'ambito del titolo V del Rendiconto dell'estinta Unione figura a residuo attivo la somma di € 299.660,91 riguardante in parte economie di spesa per interventi realizzati o il mancato intero utilizzo del prestito contratto a suo tempo.
- Tale importo comprende anche la disponibilità di € 11.066,61 per il pagamento dei lavori relativi alla realizzazione del frantoio comprensoriale (mutuo per la realizzazione del frantoio comprensoriale pos. N. 4420270-00);

Atteso inoltre quanto segue:

- Con appositi atti di liquidazione sottoscritti dal responsabile del procedimento geom. Domenico Giove, allegate alla presente e munite delle fatture emesse dagli aventi diritto si è proceduto alla liquidazione delle seguenti somme a saldo dei lavori e delle prestazioni avvenute:

ATTI	IMPORTI LORDI	FATTURA	SOGGETTO BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI
358/11	442,95	30/2011	GAMA s.r.l.	Esecutrice dei lavori - svincolo contrattuale
96/2012	734,40	7/12	Alessandro Schezzini di Portoferraio	Collaudo statico – liquidazione 15% a saldo onorario
61/2012	1.931,01	1/2012	Arch. Fausto Pasquesi di Scarlino	Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione die lavori – saldo 15%
42/2012	2.102,48	22/2011	Arch. Paola del Gallo di Roccavigine di Roma	Direzione lavori per l'esecuzione del fabbricato – Liquidazione a saldo.
Totale	5.210,84			

Riscontrato che il funzionario responsabile del procedimento ha fornito la documentazione e le informazioni che seguono:

- L'importo del progetto originario per la realizzazione dell'intervento era pari a € 600.00,00, ma stante la limitatezza delle risorse gli organi politici hanno stabilito di realizzare un primo stralcio nella misura di € 347.000,00;
- Il finanziamento è stato garantito dalla devoluzione di un mutuo di € 250.000,00 utilizzando le economie di spesa sussistenti sul prestito destinato originariamente ai lavori straordinari al sistema idrico (delibera 179/2007), con la contrazione di un mutuo per la progettazione di € 22.000,00 e la restante quota pari a € 75.000,00 con il contributo della Regione nell'ambito del piano di indirizzo delle montagne toscane.

Ritenuto pertanto necessario provvedere con il presente decreto a effettuare il riparto delle somme da pagare agli aventi diritto, previa richiesta da parte degli stessi della somministrazione delle somme all'istituto finanziatore a valere sul mutuo indicato in premessa come da tabella sotto riportata:

Comuni ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano	%	Ditta GAMA	Alessandro Schezzini di Portoferraio	Arch. Fausto Pasquesi di Scarlino	Arch. Paola del Gallo di Roccavigne di Roma	GIACENZA	ECONOMIE
CAMPO NELL'ELBA	14,54	64,40	106,78	280,77	305,70	1.609,09	851,43
CAPOLIVERI	12,33	54,62	90,55	238,09	259,24	1.364,51	722,02
MARCIANA	6,81	30,16	50,01	131,50	143,18	753,64	398,78
MARCIANA MARINA	6,19	27,42	45,46	119,53	130,14	685,02	362,47
PORTO AZZURRO	11,19	49,57	82,18	216,08	235,27	1.238,35	655,26
PORTOFERRAIO	38,06	168,59	279,51	734,94	800,20	4.211,95	2228,71
RIO MARINA	7,05	31,23	51,78	136,14	148,22	780,20	412,83
RIO NELL'ELBA	3,83	16,96	28,13	73,96	80,52	423,85	224,28
Totale		442,95	734,40	1.931,01	2.102,48	11.066,61	5.855,77
Disponibilità mutuo						11.066,61	
Somme residue dopo la richiesta di somministrazione						5.855,77	

Atteso che il presente decreto fa seguito al precedente n. 14/2013 riguardante la situazione generale delle economie giacenti sui mutui e quindi si è ritenuto di non sottoporlo preventivamente alla sua adozione all'esame dei Sindaci elbani;

DECRETA

1) Di provvedere al riparto delle somme spettanti ai soggetti esecutori dei lavori e prestatori di servizi a saldo nella misura complessiva di € 5.210,84 per la costruzione del frantoio comprensoriale (1° stralcio) la cui copertura finanziaria è garantita con le disponibilità esistenti sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti la cui ripartizione è già avvenuta nel decreto n. 14/2013.
2) Di ripartire inoltre la disponibilità residua in conto del mutuo per la realizzazione del frantoio comprensoriale (Posiz. N. 4420270/00) dopo le richieste di somministrazione delle somme dovute agli aventi diritto pari a 5.855,77 per eventuali utilizzi nell'ambito della stessa opera o per altre finalità.
3) Di sottoporre agli enti la necessità di una decisione in relazione al completamento dell'opera avendo realizzato ad oggi il 1° lotto dei lavori e quindi non utilizzabile per le finalità stabilite.

4) Di richiedere ai creditori sopra indicati l'annullamento delle fatture emesse nei confronti dell'estinta Unione e la riemissione delle stesse in capo ai vari comuni elbani nella misura di cui al riparto contenuto nelle premesse.
5) Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio dei comuni elbani ai sensi delle normative vigenti.

Il Commissario Liquidatore
Dott.ssa Graziella De Castelli

Doc. 8

R

FAUSTO [redacted] ARCHITETTO
PASQUESI
"Architettura e Design"

4, vicolo delle Arti 58020 Scarlino (GR)
C.F. PSQ FST 47M07 D948F
p.i. 01210610531
fausto.pasquesi@libero.it

Spett. Comune di Marciana Marina
Viale G.Vadi, 7
57033 Marciana Marina (LI)
C.F. 82002040499

Fattura 4/2014 del 13. 01 . 2014

"Fabbricato a servizio dei Comuni appartenenti ex Comunità Montana dell'Arcipelago Toscano Zona-L, adibito a Frantoio Oleario-Esposizione e Vendita di Prodotti Tipici."
Liquidazione Finale- Decreto N. 16/2013 (Prot. N. 2841 Portoferraio, 2 Ottobre 2013)

Onorari e Spese da corrispondere per le prestazioni professionali di "COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ex D.Lgs .494 e successivo D.Lgs.81/2008).
(15% degli Onorari ripartiti a Saldo tra i Comuni ex "Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano")

Onorari e spese :
€. 94,21.. .....€. 94,21 (+)

Contributo Integr. C.N.P.A.I.A (4% degli Onorari)
(€. 94,21 x 4%) = ...€. 3,77 (+)

Imponibile .....€. 97,98

I.V.A. 22% sugli Imponibili:
(€. 97,98 x 22%) = ...€. 21,55 (+)

sommano €. 119,53

Ritenuta d'Acconto 20% sugli Onorari:
(€. 94,21 x 20%) = ...€. 18,84 (-)

sommano €. 100,69

Totale Importo Fattura a Saldo .....€. 100,69

n.b.- Il totale delle somme in Fattura pari a €. 236,51 dovranno essere versate tramite B/B c/o "UNIPOL BANCA" Filiale di Follonica (GR) sul c/c intestato all'Arch.Fausto Pasquesi

Coordinate Bancarie: IBAN – IT25 Q031 2772 2400 0000 0000 147

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
SEZIONE A - SETTORE A
FAUSTO PASQUESI
N. 39
ARCHITETTO
GROSSETO

Avv. TOMMASO CECIARINI
Viale Ombrone 44, 58100 Grosseto - Tel. 0564/27576 - Fax 0564/27378
E-mail *tommasoceciarini@gmail.com* - PEC *tommasoceciarini@pec.it*

ORIGINALE

ATTO DI PRECETTO

L'Arch. PASQUESI FAUSTO, nato a Scarlino il 07/08/1947 e quivi residente in Vicolo delle Arti nr. 4 (C.F. PSQFST47M07D948F) elettivamente domiciliato in Grosseto Viale Ombrone 44 presso lo studio dell'avv. Tommaso CECIARINI (C.F. CCRTMS86L07E202A) che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, espressamente esteso alla facoltà di promuovere esecuzione forzata, che intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria al numero di FAX 0564/27378 ed all'indirizzo PEC tommasoceciarini@pec.it,

PREMESSO

- che in data 09/05/2016 veniva emesso dal Giudice di Pace di Grosseto il Decreto Ingiuntivo n. 699/2016 con il quale si ordinava al **Comune di Marciana Marina**, (C.F. 82002040499) con sede in Viale G. Verdi 7, 57033 Marciana Marina (LI), in persona del Sindaco in carica pro-tempore, di pagare la somma di **€ 119,53** al lordo della ritenuta d'acconto (**€ 100,69** al netto), oltre interessi legali dalla data della richiesta di pagamento al saldo effettivo, e le spese di procedura e compensi professionali, oltre rimborso (rimborso forfettario 15%, Cap ed Iva) e spese successive occorrende;
- che il predetto Decreto Ingiuntivo veniva notificato in data 09/06/2016 al Comune di Marciana Marina dal quale nessuna opposizione veniva proposta nel termine di legge di 40 giorni dalla notifica cosicché il Decreto Ingiuntivo veniva reso esecutivo in data 02/12/2016 e munito di formula esecutiva il 02/12/2016;
- che in data 02/08/2017 veniva notificato primo atto di precetto al Comune di Marciana Marina per un totale di € 263,84 oltre interessi legali dal 31/07/2017 al saldo effettivo e spese di notifica del presente atto e spese di registrazione del Decreto Ingiuntivo;
- che ad oggi niente è stato pagato dal Comune di Marciana Marina all'Arch. Pasquesi, ed essendo trascorsi più di novanta giorni dalla notifica del precedente precetto si rende pertanto necessaria la notifica di un nuovo atto di precetto;

Tutto ciò premesso l'Arch. Pasquesi Fausto, come in epigrafe rappresentato e difeso

INTIMA E FA PRECETTO

al **Comune di Marciana Marina**, (C.F. 82002040499) con sede in Viale G. Verdi 7, 57033 Marciana Marina (LI), in persona del Sindaco in carica pro-tempore, di pagare, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, con avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, le somme seguenti:

Capitale in D.I. al lordo della ritenuta d'acconto	€	119,53
Interessi Legali dalla dal 13/01/2014 al 31/07/2017 al lordo della ritenuta d'acconto	€	2,06

Compensi professionali liquidati in D.I.	€	29,97
Rimborso Spese Generali 15% su € 29,97	€	4,50
Cassa di previdenza 4% su € 34,47	€	1,38
Spese di procedura liquidate in D.I.	€	5,06
Spese successive (Copia e Notifica)	€	17,62
Compenso Atto di Precetto	€	70,00
Rimborso Forfettario 15% su € 70,00	€	10,50
CPA 4% su € 80,50	€	3,22
Spese di Notifica 1° Precetto	€	10,53
Spese di Registrazione Decreto Ingiuntivo	€	26,64
TOTALE	**€**	**301,01**

Oltre interessi legali dal 31/07/2017 al saldo effettivo, spese di notifica del presente atto.

Avverte il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del consumatore.

Grosseto, 24/11/2017

Avv. Tommaso CECIARINI

N° 9238 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di GR il ..... diretto a COMUNE DI MARCIANA MARINA VIALE G. VERDI 7 57033 MARCIANA MARINA (LI)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 29.11.17

- [ ] Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
- [ ] Destinatario persona giuridica (1) .....
- [ ] Curatore fallimentare (2) .....
- [ ] Domiciliatario (3) .....
- [ ] Familiare convivente (4) .....
- [ ] Addetto alla casa (5) .....
- [x] Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) .....
- [ ] Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) .....
- [ ] Delegato dal direttore del (8) ..... di .....
- [ ] Delegato dal comandante del (corpo e reparto) .....

(firma del destinatario o della persona abilitata)

- [ ] Analfabeta
- [ ] Impossibilitato a firmare
- [ ] Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. ..... del 29/11/2017

(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

- [ ] del plico
- [ ] di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig. .....

in qualità di (10) .....

- [ ] del plico
- [ ] di firmare il registro di consegna
- [ ] affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- [ ] immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza [ ] inidoneità [ ] delle persone abilitate

- [ ] affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- [ ] immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)
- [ ] **PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO**

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. ..... del .....

sottoscrizione dell'addetto al recapito — data ..... firma .....

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data .....

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
(3) Avvocato, procuratore legale, dell'imprenditore persona, dell'amministratore ufficio.
(4) Padre, moglie, nipote, ecc.
(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
(6) Segretario, dipendente, ecc.
(7) Vedi retro, n°.
(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.
(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
(13) Ai sensi dell'art. 6, legge n. 890/82 e successive modifiche.

A/0/9238

2

A/0/9238

Tasse erariali pagate in modo virtuale all'Ufficio competente.
li' 24/11/2017.

L'Ufficiale Giudiziario

CAP 1090 4080 3000

Avv. TOMMASO CECIARINI
Viale Ombrone 44, 58100 Grosseto - Tel. 0564/27576 - Fax 0564/27378
E-mail *tommasoceciarini@gmail.com* - PEC *tommasoceciarini@pec.it*

COPIA NOTIFICA

ATTO DI PRECETTO

L'Arch. PASQUESI FAUSTO, nato a Scarlino il 07/08/1947 e quivi residente in Vicolo delle Arti n. 4 (C.F. PSQFST47M07D948F) elettivamente domiciliato in Grosseto Viale Ombrone 44 presso lo studio dell'avv. Tommaso CECIARINI (C.F. CCRTMS86L07E202A) che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, espressamente esteso alla facoltà di promuovere esecuzione forzata, che intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria al numero di FAX 0564/27378 ed all'indirizzo PEC tommasoceciarini@pec.it,

PREMESSO

- che in data 09/05/2016 veniva emesso dal Giudice di Pace di Grosseto il Decreto Ingiuntivo n. 699/2016 con il quale si ordinava al **Comune di Marciana Marina**, (C.F. 82002040499) con sede in Viale G. Verdi 7, 57033 Marciana Marina (LI), in persona del Sindaco in carica pro-tempore, di pagare la somma di **€ 119,53** al lordo della ritenuta d'acconto (**€ 100,69** al netto), oltre interessi legali dalla data della richiesta di pagamento al saldo effettivo, e le spese di procedura e compensi professionali, oltre rimborso (rimborso forfettario 15%, Cap ed Iva) e spese successive occorrende;
- che il predetto Decreto Ingiuntivo veniva notificato in data 09/06/2016 al Comune di Marciana Marina dal quale nessuna opposizione veniva proposta nel termine di legge di 40 giorni dalla notifica cosicché il Decreto Ingiuntivo veniva reso esecutivo in data 02/12/2016 e munito di formula esecutiva il 02/12/2016;
- che in data 02/08/2017 veniva notificato primo atto di precetto al Comune di Marciana Marina per un totale di € 263,84 oltre interessi legali dal 31/07/2017 al saldo effettivo e spese di notifica del presente atto e spese di registrazione del Decreto Ingiuntivo;
- che ad oggi niente è stato pagato dal Comune di Marciana Marina all'Arch. Pasquesi, ed essendo trascorsi più di novanta giorni dalla notifica del precedente precetto si rende pertanto necessaria la notifica di un nuovo atto di precetto;

Tutto ciò premesso l'Arch. Pasquesi Fausto, come in epigrafe rappresentato e difeso

INTIMA E FA PRECETTO

al **Comune di Marciana Marina**, (C.F. 82002040499) con sede in Viale G. Verdi 7, 57033 Marciana Marina (LI), in persona del Sindaco in carica pro-tempore, di pagare, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, con avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, le somme seguenti:

Capitale in D.I. al lordo della ritenuta d'acconto	€	119,53
Interessi Legali dalla dal 13/01/2014 al 31/07/2017 al lordo della ritenuta d'acconto	€	2,06

COMUNE DI MARCIANA MARINA Provincia di Livorno 29 NOV 2017 Prot. 8592 del 5/12

Compensi professionali liquidati in D.I.	€	29,97
Rimborso Spese Generali 15% su € 29,97	€	4,50
Cassa di previdenza 4% su € 34,47	€	1,38
Spese di procedura liquidate in D.I.	€	5,06
Spese successive (Copia e Notifica)	€	17,62
Compenso Atto di Precetto	€	70,00
Rimborso Forfettario 15% su € 70,00	€	10,50
CPA 4% su € 80,50	€	3,22
Spese di Notifica 1° Precetto	€	10,53
Spese di Registrazione Decreto Ingiuntivo	€	26,64
TOTALE	**€**	**301,01**

Oltre interessi legali dal 31/07/2017 al saldo effettivo, spese di notifica del presente atto.

Avverte il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del consumatore.

Grosseto, 24/11/2017

Avv. Tommaso CECIARINI

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza di come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Grosseto ho notificato i sopraindicati atti in plico chiuso e sigillato:

al **Comune di Marciana Marina**, con sede in Viale G. Verdi 7, 57033 Marciana Marina (LI), in persona del Sindaco in carica pro-tempore,

in plico chiuso e sigillato a mezzo del Servizio Postale tramite Racc. A.R. ai sensi di Legge.

UNEP TRIBUNALE DI GROSSETO

Diritti notif.:	2,58	Sp.PT :	7,95	Mod.E:	
Rimb.spese Km :	0,00	Copia :	0,00	Mod.F:	
Tassa erariale:	0,00	C.Prof:	0,00	Cron.:	A/0/9238
Totale indem. :	2,58	Altro :	0,00		
		TOTALE:	10,53		

A/0/9238

Tasse erariali pagate in modo virtuale all'Ufficio competente.
lì 24/11/2017.

L'Ufficiale Giudiziario

2

Allegato L)

CITTA' DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno
Comune capofila per la liquidazione della disciolta
Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Prot. n. 24236 Portoferraio, 2 settembre 2014

Decreto n. 26 / 2014

Oggetto: Spese legali Avv. Carla Leonardi– Riparto tra i vari comuni

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.109 del 14 maggio 2012 si dispone l'estinzione dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano allo spirare del 20 maggio 2012 stabilendo che a decorrere dalla data del 21 maggio 2012 si producono gli effetti di cui agli artt.75 e 76 della legge regionale 68/2011 e si stabilisce nel contempo che :

- La provincia di Livorno subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ivi indicati allo stesso titolo e risulta succedere, in particolare, nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto le parti del piano denominata "lettera b – esercizio di funzioni in materia di foreste", " lettera c - esercizio di funzioni in agricoltura", "lettera d – interventi a difesa del suolo e settore tecnico", " lettera d – interventi a difesa del suolo e settore tecnico piano di indirizzo delle montagne toscane e fondo delle montagne toscane", " lettera d – contenzioso con APT – Arcipelago toscano", "lettera d – rapporti in corso compreso il contenzioso affidati alla provincia".
- La medesima risulta succedere, altresì nei diritti sui beni e sulle risorse strumentali individuati nell'inventario e nell'elenco delle dotazioni hardware di cui alla "lettera a – lo stato patrimoniale" ad eccezione dei beni e delle risorse strumentali cui succedono il Consorzio di bonifica Alta Maremma e i comuni.
- Il personale dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, salvo quello di cui al punto 17 del decreto, è trasferito alla Provincia di Livorno.
- I comuni risultano succedere nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto le parti del piano di cui alla "lettera F - esercizio associato di funzioni". I comuni interessati alla successione, sono quelli risultanti dagli atti associativi stipulati ed i relativi rapporti sono regolati da quanto previsto dai medesimi atti; in assenza trovano applicazione le regole della solidarietà attiva e passiva.
- I medesimi subentrano nei diritti sui beni e sulle risorse strumentali individuati nell'elenco delle dotazioni hardware contenuti nel piano di cui alla "lettera a – lo stato patrimoniale ciascuno per le dotazioni che risultano in uso presso il comune medesimo. A tale riguardo il soggetto che gestisce i rapporti e conclude i procedimenti in corso è individuato nel Comune di Portoferraio.
- I Comuni risultano succedere nelle attività e passività indicate nella parte del piano " lettera g - settore tecnico – ex servizio idrico " compresi i mutui ivi espressamente ricondotti a detta lettera G con i numeri 1,2,3,4,5,6 e G bis con i numeri 12 e 13 . I comuni interessati alla successione sono gli otto Comuni elbani che risultano aver delegato le funzioni del settore idrico e i rapporti sono regolati in base al piano e fermi restando i soggetti cui restano a carico le rate per i mutui di cui alla lettera G bis numeri 12 e 13. I Comuni risultano inoltre succedere nei diritti sui beni immobili individuati nella medesima parte del piano, nonché sui diritti dei beni e sulle risorse strumentali individuati nell'inventario ed espressamente ricondotti ai suddetti beni immobili.
- Ai sensi dell'art.75, comma 4 della legge 68/2011 i Comuni risultano succedere nei rapporti nelle attività e nelle passività indicati nella parte del piano denominata "lettera h – altre

funzioni a favore dei comuni" costituita dai mutui espressamente ricondotti a detta lettera H con i numeri 7,9,10,11;

- I Comuni risultano succedere in particolare nei rapporti, nella attività e nelle passività indicati sotto la lettera i - svolgimento di altri compiti , funzioni e attività". I comuni interessati alla successione nei rapporti indicati per l'intervento del Frantoio oleario a servizio dell'Elba sono quindi gli otto comuni elbani e i rapporti in assenza di specifici atti di regolazione sono regolati secondo i principi della solidarietà attiva e passiva.
- I Comuni che succedono nei rapporti individuati tra i "contratti di servizio relativi ad utenze ed altre tipologie di spesa per i servizi generali dell'ente" sono quelli partecipanti alla Comunità montana dell'arcipelago toscano o all'Unione di comuni dell'Arcipelago al momento dell'emissione delle fatture o del sorgere dell'obbligazione al pagamento e ai rapporti tra di loro.
- I Comuni che succedono nei rapporti con la Tesoreria sono gli otto comuni dell'Isola d'Elba, secondo le indicazioni prevalenti del piano, come dalla nota n.1538 del 4 maggio 2012 del commissario straordinario di cui alla deliberazione di presa d'atto della Giunta Regionale n.359/2012.
- I Comuni risultano succedere, in particolare nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto la parte del piano denominata "lettera L – prospetto mutui". I comuni che succedono sono gli otto elbani.
- In conformità alla decisione della Giunta Regionale n.6/2012 il Consorzio di bonifica Alta Maremma è individuato quale soggetto che subentra all'Unione dei comuni dell'Arcipelago toscano nell'esercizio delle funzioni di bonifica a decorrere dalla data di estinzione dell'ente, succedendo altresì nei rapporti attivi e passivi, compresi i beni, le risorse strumentali e il personale dipendente destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio di dette funzioni. In particolare il consorzio di bonifica subentra nei rapporti e nelle attività e passività indicata sotto la parte del piano denominata "lettera e – norme in materia di bonifica" compresi il mutuo ivi espressamente ricondotto a detta lettera E con il numero 8. Lo stesso vale nel subentro dei beni comprese le dotazioni hardware.
- Le risorse regionali a qualsiasi titolo assegnate o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso già spettanti all'Unione dei comuni dell'Arcipelago toscano, per le funzioni, gli interventi, i progetti e i compiti già definiti derivanti da risorse della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea sono concesse e liquidate all'ente subentrante, Provincia di Livorno, Comuni e per essi il Comune di Portoferraio e il comune di Campo nell'Elba in relazione all'evento calamitoso, Consorzio di bonifica dell'Alta Maremma, alle stesse condizioni e per le stesse finalità.
- Gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico dell'Unione di comuni dell'Arcipelago per le funzioni, gli interventi, i progetti di cui ai punti 3,4,6,8,16 e 17 del decreto sono posti a carico della Provincia di Livorno, dei Comuni, del Comune di Portoferraio e del Comune di Campo nell'Elba, del Consorzio di bonifica Alta Maremma.

Con tale decreto si individuava il Comune di Portoferraio come soggetto che gestisce i rapporti e conclude i procedimenti in corso in relazione alle attività, ai rapporti e alle passività in cui sono subentrati i Comuni elbani in base alle indicazioni del piano di successione come sopra indicato e che a seguito delle procedure condotte dai Comuni elbani per la designazione, la sottoscritta è stato nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15/2013 a norma dell'art.75bis della legge 68/2011 per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal medesimo articolo, relativi alla gestione dei rapporti cui sono succeduti i comuni a seguito dell'estinzione dell'unione dei comuni dell'Arcipelago Toscano e quindi è subentrata negli adempimenti posti in capo al Comune di Portoferraio a far data dalla nomina.

A seguito della nomina a Commissario liquidatore si deve pertanto provvedere a :

- L'accertamento di ogni debito e credito costituente la massa attiva e passiva e la relativa ripartizione pro-quota tra i Comuni coinvolti nel rapporto cui il debito o il credito afferiscono secondo i contenuti della legge ovvero, nei casi in cui sia necessario applicare le regole della solidarietà attiva e passiva, l'individuazione della quota spettante a ciascun comune coinvolto nel rapporto, in proporzione alla popolazione residente quale risultante dal rendiconto di gestione approvato dai Comuni nell'anno precedente a quello in corso.
- La ripartizione delle somme che devono essere versate alla Cassa Depositi e prestiti per i mutui nei quali i Comuni sono succeduti, la ripartizione delle somme che devono essere

versate al tesoriere dell'ente estinto, nonché delle risorse che i comuni succeduti sono tenuti a restituire agli enti finanziatori che hanno concesso contributi per opere da realizzare, per le quali non risultano adottati atti di aggiudicazione definitiva.

- La comunicazione preventiva degli schemi degli atti da assumere ai sensi delle lettere a) e b) a tutti i comuni della disciolta unione, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione tra i comuni stessi dei crediti e dei debiti nonché in ordine alla loro eventuale estinzione stabilendo che gli atti sono adottati valutate le osservazioni.
- La gestione dei procedimenti amministrativi relativi ad opere pubbliche e servizi in corso alla data del decreto di successione.

Con deliberazione della Giunta Regionale n.319 del 23 aprile 2012 si procede alla presa d'atto del piano di successione e subentro predisposto dal Commissario Straordinario dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano a norma dell'art.74 della legge regionale n.68/2012 nell'ambito del quale nella parte di competenza dei Comuni si indicano anche le cause pendenti per le quali la comunità e/o l'Unione si sono costituiti affidando appositi incarichi ai legali esterni;

Viste la riguardo le bozze di notula presentate dall'Avv. Carla Leonardi con Studio in Portoferraio – Viale Elba n. 3 ammontanti a complessivi € 37.654,73 comprensivi di IVA ricalcolata nella misura del 22% e al lordo della ritenuta d'acconto;
Riscontrato che le bozze di notula si riferiscono alle cause di cui al dettaglio di seguito riportato come da visto apposto dal Responsabile del Servizio dell'Unione di Comuni in relazione all'avvenuta corretta esecuzione dell'incarico alla congruità della parcella in rapporto al valore della causa.

Cause	**Progetto di notula**	**Incarico**	**Provvedimento di incarico**
Impresa Costruzioni Maltauro	15.939,02	Opposizione al decreto ingiuntivo di fronte al Tribunale di Livorno che è sfociato poi in una transazione tra le parti	Decreti Commissario Prefettizio nn. 1 e /2011- Impegno di spesa 3.000,0o di cui liquidati per 900,00
Marchesi Laura	11.771,46	Causa ordinaria proposta dalla controparte di fronte alla Corte di Appello di Firenze di impugnazione della Sentenza del Tribunale di Livorno che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione circa la richiesta di accertamento della proprietà e restituzione dei fondi occupati e parzialmente trasformati in relazione all'impianto di depurazione in località Lacona di Capoliveri, in allora gestiti dal Consorzio degli acquedotti Elbani sciolto nel corso del 1984. La causa si chiuderà nel corso del mese di aprile all'udienza con la quale si dichiarerà estinta l'Unione, fatto salvo da parte dei soggetti di riproporre istanza nei confronti dei comuni.	Delibera 129/2004 per giudizio di primo grado Delibera 14/2008 Corte di Appello impegno di spesa di 2.000,00 con liquidazione di 2.448,00
Toscana Ambiente s.r.l.	9.944,25	Causa ordinaria condotta dalla controparte di fronte al Tribunale di Livorno per il pagamento della somma di €.93.995,15 a titolo di compensi professionali per incarico in campo idrico. La sentenza è a favore della	Delibera n.151/2007 con impegno di spesa di 3.000,00 liquidati all'avv. Masi. La parcella

		Comunità con soccombenza della controparte (sentenza 24/2011) con condanna al rimborso delle spese processuali (Unione di Comuni per 10.125,00, Andrea Sirabella per 7.312,50, Bruno Abrate per 7.410,77). I legali hanno proceduto a rivalersi nei confronti di Toscana Ambiente ma con esito negativo in quanto la procedura, seppure iniziata, il soggetto è risultato insolvibile	inerisce la difesa nei confronti di Bruno Abrate

Ritenuto pertanto necessario procedere al riparto delle spese addebitate da parte del legale che debbono essere suddivise tra gli otto comuni elbani facenti parte dell'estinta Comunità in quanto riguardanti cause di competenza della medesima

CAMPO NELL'ELBA	14,54	5475,00
CAPOLIVERI	12,33	4642,83
MARCIANA	6,81	2564,29
MARCIANA MARINA	6,19	2330,83
PORTO AZZURRO	11,19	4213,56
PORTOFERRAIO	38,06	14331,39
RIO MARINA	7,05	2654,66
RIO NELL'ELBA	3,83	1442,18
totale	**100**	**37654,73**

Lo schema di decreto da assumere è stato sottoposto all'esame dei Comuni dell'estinta Unione i quali non hanno presentato osservazioni circa la ripartizione o altri suggerimenti ritenuti necessari;

D E C R E T A

- inserire nella massa passiva dell'estinta Unione di Comuni Elbani l'importo di € **37.654,73** quale somma dovuta all' Avv. Carla Leonardi di Portoferraio, incaricato dall'allora Comunità Montana nelle varie controversie sulla base del riparto contenuto nel presente decreto;
- provvedere al riparto dell'importo da accreditare al legale tra gli otto comuni elbani come da progetti di notula indicati nelle premesse vistati per corretta esecuzione dell'incarico affidato e congruità dell'importo richiesto da parte del responsabile del procedimento Arch. Mario Ferrari;
- Dare comunicazione ad avvenuta sottoscrizione del presente schema di decreto agli aventi diritto alle spese per le prestazioni eseguite per l'emissione dei documenti fiscali nei confronti dei vari comuni.
- Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio dei comuni elbani ai sensi delle normative vigenti.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dott.ssa Graziella De Castelli

AVV. CARLA LEONARDI
AVV. FRANCESCO MAGRO

Portoferraio, 13 novembre 2014

Spett.le
Comune di Marciana Marina
Viale G. Vadi n. 7
57033 MARCIANA MARINA

comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

OGGETTO: Decreto n.26/2014 prot. n. 24236 – Invio progetto di notula

A seguito dell'adozione del decreto n. 26/2014, sono state ripartite tra i vari Comuni le spese legali maturate dalla sottoscritta nei procedimenti civili indicati nel decreto medesimo.

Vi allego pertanto il relativo progetto di notula perché possiate provvedere al pagamento.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgo distinti saluti.

Avv. Carla Leonardi

57037 PORTOFERRAIO (LI) - VIALE ELBA, 3 - TEL. 0565 917511 - TEL./FAX 0565 930766
E-mail: carla.leonardi@yahoo.it - francescomagro@tiscali.it
P. IVA 00949240493 - P. IVA 01359080494

AVV. CARLA LEONARDI
AVV. FRANCESCO MAGRO

Portoferraio, 13 novembre 2014

Spett.le
Comune di Marciana Marina
Viale G. Vadi n. 7
57033 MARCIANA MARINA

comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

OGGETTO: Decreto n.26/2014 prot. n. 24236 – Progetto di notula

Per le prestazioni professionali svolte in favore dell'Unione dei Comuni nella cause civili c/ MARCHESI; c/ IMPRESA COSTRUZIONI MALTAURO: c/ ALTUNG; c/ CASTAGNI

ONORARI	1.837,03
C.P.A. 4%	73,48
IVA 22%	420,31
TOTALE	2.330,83
- RIT ACC.	367,40
TOTALE DA VERSARE	**1.963,43**

Avv. Carla Leonardi

N.B.: La presente non costituisce fattura, che verrà rilasciata debitamente quietanzata all'atto del pagamento – IBAN IT83E0103070740000001358053.

57037 PORTOFERRAIO (LI) - VIALE ELBA, 3 - TEL. 0565 917511 - TEL./FAX 0565 930766
E-mail: carla.leonardi@yahoo.it - francescomagro@tiscali.it
P. IVA 00949240493 - P. IVA 01359080494

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "carlaleonardi@pec.ordineavvocatilivorno.it" <carlaleonardi@pec.ordineavvocatilivorno.it>
Data venerdì 14 novembre 2014 - 12:42

CONSEGNA: Dedreto n. 26/2014 numero protocollo 24236 - richiesta di pagamento

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a
comunemarcianamarina@postacert.toscana.it "posta certificata" --

Il giorno 14/11/2014 alle ore 12:42:54 (+0100) il messaggio con Oggetto
"Dedreto n. 26/2014 numero protocollo 24236 - richiesta di pagamento" inviato da
"carlaleonardi@pec.ordineavvocatilivorno.it"
ed indirizzato a "comunemarcianamarina@postacert.toscana.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: opec275.20141114124254.32554.01.1.16@pec.aruba.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (100 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

Allegato 5)

CITTA' DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno
Comune capofila per la liquidazione della disciolta
Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Prot. n. 2300 Portoferraio, 21 gennaio 2014

Decreto n. 2/ 2014

Oggetto: Nomina CTP per procedimento penale Tribunale di Livorno – Causa Milan Bellino – Ripartizione spese.

Premesso che:

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n.109 del 14 maggio 2012 è stata, tra l'altro, dichiarata l'estinzione dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano a far data dal 20 maggio 2012.
- Con tale atto sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art.75, comma 8 della legge regionale n.68/2011 i comuni tenuti alla gestione dei rapporti e alla conclusione dei procedimenti in corso, fermo restando gli effetti successori che si sono prodotti ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo medesimo.
- L'art.4 della legge regionale n.73/2012, stabilisce che, fermo restando i provvedimenti che, all'entrata in vigore della legge medesima, risultano adottati ai sensi dell'art.74 della legge 68/2011, e gli effetti da essi prodotti, per i rapporti e i procedimenti non risultanti dal piano di successione e subentro e dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n.109/2012, o ad essi riconducibili, la successione opera direttamente ai sensi dell'art.75 della legge regionale 68/2011 citata, con esatta quantificazione dei debiti e dei crediti soggetta a verifica sulla base dei titoli che li avevano determinati.

Considerato che:

- Con deliberazione della Giunta Regionale n.319 del 23 aprile 2012 si procede alla presa d'atto del piano di successione e subentro predisposto dal Commissario Straordinario dell'Unione di comuni dell'Arcipelago toscano a norma dell'art.74 della legge regionale n.68/2012.
- l'art.75, comma 8bis della legge 68/2011 stabilisce che la gestione dei rapporti da parte dei comuni individuati è effettuata sulla base del piano di successione e subentro, e che, in particolare la medesima, comporta in sintesi:
    - L'accertamento di ogni debito e credito costituente la massa attiva e passiva e la relativa ripartizione pro-quota tra i comuni coinvolti nel rapporto cui il debito o il credito afferiscono secondo i contenuti della legge ovvero, nei casi in cui sia necessario applicare le regole della solidarietà attiva e passiva, l'individuazione della quota spettante a

ciascun comune coinvolto nel rapporto, in proporzione alla popolazione residente quale risultante dal rendiconto di gestione approvato dai Comuni nell'anno precedente a quello in corso.

- La ripartizione delle somme che devono essere versate alla Cassa Depositi e prestiti per i mutui nei quali i comuni sono succeduti, la ripartizione delle somme che devono essere versate al tesoriere dell'ente estinto, nonché delle risorse che i comuni succeduti sono tenuti a restituire agli enti finanziatori che hanno concesso contributi per opere da realizzare, per le quali non risultano adottati atti di aggiudicazione definitiva;
- La comunicazione preventiva degli schemi degli atti da assumere ai sensi delle lettere a) e b) a tutti i comuni della disciolta unione, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione tra i comuni stessi dei crediti e dei debiti nonché in ordine alla loro eventuale estinzione stabilendo che gli atti sono adottati valutate le osservazioni;
- La gestione dei procedimenti amministrativi relativi ad opere pubbliche e servizi in corso alla data del decreto di successione;
- il sottoscritto è stato nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15/2013 a norma dell'art.75bis della legge 68/2011 per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal medesimo articolo, relativi alla gestione dei rapporti cui sono succeduti i comuni a seguito dell'estinzione dell'unione dei comuni dell'Arcipelago Toscano;

Atteso che:

- Con proprio decreto n.8/2013 si procede alla ripartizione della provvisoria massa attiva e passiva come definita in base ai documenti a disposizione e a conoscenza debitamente riconciliata con la contabilità dell'ente di cui al rendiconto della estinta unione di comuni 2012 come contenuta nella relazione allegato al provvedimento citato avente per oggetto "Estinzione dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano – Funzioni rimaste in capo ai Comuni – Definizione provvisoria della massa attiva e passiva";
- nell'ambito di tale massa passiva risulta compreso anche il compenso dovuto per l'incarico di consulente tecnico nella causa in oggetto;
- con determinazione n.221/2010 dell'estinta Unione di Comuni si procedeva alla nomina, quali consulenti tecnici di parte del Geom. Pacini Franco di Portoferraio per la parte impiantistica e del Dott. Stefano Rossomanno per la parte geologica. Tali incarichi hanno riguardato il procedimento intentato dal Sig. Milan Bellino nei confronti dell'ente a causa dei danni provocati alla sua proprietà a seguito dei lavori eseguiti nell'anno 2003 dal settore idrico dell'estinta Comunità Montana, assumendo a tale scopo apposito impegno di spesa di 4.896,00;
- Con atto di liquidazione n.218/2011 si stabilisce di liquidare la notula n.45/2012 di importo pari a 2.448,00 rimessa dal geom. Franco Pacini con studio in Portoferraio a conclusione dell'incarico affidatogli

nell'ambito del procedimento conclusosi in data 24.6.2011 con l'assoluzione degli imputati;

Visto il prospetto di riparto di seguito riportato con il quale si procede alla suddivisione della spesa tra gli otto comuni elbani:

CAMPO NELL'ELBA	14,54	355,94
CAPOLIVERI	12,33	301,84
MARCIANA	6,81	166,71
MARCIANA MARINA	6,19	151,53
PORTO AZZURRO	11,19	273,93
PORTOFERRAIO	38,06	931,71
RIO MARINA	7,05	172,58
RIO NELL'ELBA	3,83	93,76
totale	**100**	**2.448,00**

- Le fatture emesse dal professionista sono munite del visto di congruità e regolarità delle prestazioni avvenute come risulta dall'attestazione apposta dal Responsabile del procedimento;
- Le somme da accreditare al professionista incaricato sono ripartite tra gli otto comuni elbani facenti parte dell'estinta Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano;
- Tale spesa deve essere posta a carico dei singoli bilanci dei Comuni stante l'indisponibilità immediata di risorse certe, liquide ed esigibili;

Lo schema di decreto da assumere è stato sottoposto all'esame dei Comuni dell'estinta Unione i quali entro il termine di 10 giorni da ricevimento non hanno presentato osservazioni circa la ripartizione o altri suggerimenti ritenuti necessari;

D E C R E T A

- La ripartizione delle spese maturate pari ad € 2.448,00 nei confronti del Geom. Franco Pacini con studio in Portoferraio a conclusione dell'incarico affidatogli nell'ambito del procedimento conclusosi in data 24.6.2011 con l'assoluzione dell'imputato;
- Dare comunicazione al professionista dell'avvenuta adozione del presente decreto al fine di attivare le procedure di propria competenza in relazione al pagamento delle somme;
- Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio dei comuni elbani ai sensi delle normative vigenti.

Il Commissario Liquidatore
Dott.ssa Graziella De Castelli

STUDIO LEGALE AUGENTI

57025 Piombino (LI) Via Renato Fucini, 15
tel. e fax 0565/35357

Avv. Claudio Augenti
Patrocinante in Cassazione
Avv. Irene Navarrini

Trasmissione via pec
(comunemarcianamarina@postacert.toscanait)

Spett. le
Comune di Marciana Marina

Piombino, 05/07/2018

Oggetto: pagamento compensi CTU causa civile R.G. 30372/2007 Milan Bellino c. Comune di Capoliveri + altri presso Tribunale di Livorno (ex sezione distaccata di Portoferraio) come da decreto di liquidazione del 12-05-16

Con la presente, in nome e per conto del Geom. Andrea Dami, nominato CTU nella causa in oggetto, faccio seguito alla mia precedente pec del 11/04/17 con cui chiedevo il pagamento della spettanze liquidate in Suo favore dal giudice con decreto di liquidazione già allegato, pari nel complesso ad € 1.365,84 al netto della ritenuta d'acconto, come da prenotula anch'essa già allegata, oltre all'importo di € 150,00 per l'intervento legale.

Il compenso era stato posto provvisoriamente a carico della disciolta Comunità Montana e quindi della anch'essa disciolta Unione dei Comuni; per effetto di tale ultimo scioglimento il pagamento fa carico ai singoli Comuni per le rispettive competenze e nella misura indicata nel relativo decreto, misura che per il Vostro Comune risulta 6,19 %.

Alla pec hanno fatto seguito ulteriori contatti telefonici e via e-mail, ma ad oggi nessun pagamento è pervenuto al Geom. Dami da parte del Vostro Comune.

Vorrete pertanto provvedere al pagamento di € 99,40, al lordo della ritenuta d'acconto, come da prenotula per la Vostra quota parte in base alla percentuale indicata in decreto che si allega.

In difetto di riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della presente, considerato il tempo già trascorso, ho avuto mandato di procedere a notificarVi il titolo in forma esecutiva, con tutte le ulteriori conseguenze in punto di spese.

Distinti Saluti

Avv. Irene Navarrini

C.F.: GNTCLD62S03B885Y – P.IVA: 01179790496
C.F.: NVRRNI74E58G687M – P. IVA: 01444020497
c.augenti@libero.it – i.navarrini@libero.it
claudioaugenti@pec.ordineavvocatilivorno.it – irenenavarrini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Spettabile Comune di
Marciana Marina
Via G. Pascoli n° 1
57033 - Marciana Marina (Li)
Cod. Fisc.: 8 2 0 0 2 0 4 0 4 9 9
Part. Iva: 0 0 1 7 9 5 5 0 4 9 6

- PRE-NOTULA
DEL 05.10.2017

- ***D A R E*** *per le seguenti prestazioni professionali eseguite su incarico del Tribunale di Livorno, come da* ***quota-parte di spettanza pari al 6,19%*** *rispetto al 100% della totalità dei Comuni dell'Isola d'Elba (ex-Unione dei Comuni):*

- Onorario e spese nell'incarico di C.T.U. alla causa presso il Tribunale di Livorno (ex-Sez. distaccata di Portoferraio) tra "Milan Bellino e Comune di Capoliveri + altri" (n° 30372/2007 R.G.) così come stabilito dal Giudice O. T. Dr. Luciano Giannini nel Decreto di Liquidazione del 12 Maggio 2016:

Onorario e spese	€	74,28
C.N.P.A.G. al 5%	€	3,71
TOTALE IMPONIBILE	€	77,99
Iva al 22%	€	17,16
TOTALE CON IMPOSTE	**€**	**95,15**
Spese documentate (f.c.i.)	€	4,25
TOTALE VS. DARE	**€**	**99,40**
meno Ritenuta d'Acconto a vs. carico	€	14,86
NETTO A RICEVERE	**€**	**84,54**

PER BONIFICI BANCARI, IBAN: IT 45 J 01030 70720 000003401171

Allegato 4)

CITTA' DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno
Comune capofila per la liquidazione della disciolta
Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Prot. n. 11287
DECRETO N. 1/2013

Portoferraio, 12 aprile 2013

ESERCIZIO 2013

Oggetto: Mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti compresi nel bilancio dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago toscano. Ripartizione quote a carico dei comuni.

Premesso

- Che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n.109 del 14 maggio 2012 è stata, tra l'altro, dichiarata l'estinzione dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano a far data dal 20 maggio 2012.
- Con tale atto sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art.75, comma 8 della legge regionale n. 68/2011 i comuni tenuti alla gestione dei rapporti e alla conclusione dei procedimenti in corso, fermo restando gli effetti successori che si sono prodotti ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo medesimo.
- L'art. 4 della legge regionale n. 73/2012, stabilisce che, fermo restando i provvedimenti che, all'entrata in vigore della legge medesima, risultano adottati ai sensi dell'art. 74 della legge 68/2011, e gli effetti da essi prodotti, per i rapporti e i procedimenti non risultanti dal piano di successione e subentro e dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n.109/2012, o ad essi riconducibili, la successione opera direttamente ai sensi dell'art.75 della legge regionale 68/2011 citata, con esatta quantificazione dei debiti e dei crediti soggetta a verifica sulla base dei titoli che li avevano determinati.

Considerato che:

- Con deliberazione della Giunta Regionale n.319 del 23 aprile 2012 si procede alla presa d'atto del piano di successione e subentro predisposto dal Commissario Straordinario dell'Unione di comuni dell'Arcipelago toscano a norma dell'art.74 della legge regionale n.68/2012.
- l'art.75, comma 8bis della legge 68/2011 stabilisce che la gestione dei rapporti da parte dei comuni individuati è effettuata sulla base del piano di successione e subentro, e che, in particolare la medesima, comporta in sintesi:
    - L'accertamento di ogni debito e credito costituente la massa attiva e passiva e la relativa ripartizione pro-quota tra i comuni coinvolti nel rapporto cui il debito o il credito afferiscono secondo i contenuti della legge ovvero, nei casi in cui sia necessario applicare le regole della solidarietà attiva e passiva, l'individuazione della quota spettante a ciascun comune coinvolto nel rapporto, in proporzione alla popolazione residente quale risultante dal rendiconto di gestione approvato dai Comuni nell'anno precedente a quello in corso.
    - La ripartizione delle somme che devono essere versate alla Cassa Depositi e prestiti per i mutui nei quali i comuni sono succeduti, la ripartizione delle somme che devono essere versate al tesoriere dell'ente estinto, nonché delle risorse che i comuni succeduti sono tenuti a restituire agli enti finanziatori che hanno concesso contributi per opere

da realizzare, per le quali non risultano adottati atti di aggiudicazione definitiva.

- La comunicazione preventiva degli schemi degli atti da assumere ai sensi delle lettere a) e b) a tutti i comuni della disciolta unione, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione tra i comuni stessi dei crediti e dei debiti nonché in ordine alla loro eventuale estinzione stabilendo che gli atti sono adottati valutate le osservazioni;
- La gestione dei procedimenti amministrativi relativi ad opere pubbliche e servizi in corso alla data del decreto di successione.

Il sottoscritto è stato nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15/2013 a norma dell'art.75bis della legge 68/2011 per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal medesimo articolo, relativi alla gestione dei rapporti cui sono succeduti i comuni a seguito dell'estinzione dell'unione dei comuni dell'Arcipelago Toscano;

Valutato che:

- I comuni risultano succedere nei rapporti, nelle attività e nella passività indicati nella parte del piano di successione denominata "lettera h - altre funzioni a favore dei Comuni" costituita dai mutui espressamente ricondotti a detta lettera H con i numeri 7),9),10) e 11) la cui individuazione dei Comuni interessati e la relativa regolazione dei rapporti sono desunti dalle espresse dichiarazioni del piano-
- Che per i suddetti mutui, unitariamente ricondotti dal piano ad iniziative intraprese dall'ente a cui l'Unione di Comuni dell'Arcipelago è succeduta e non a compiti dei singoli comuni, è stato individuato il Comune di Portoferraio quale soggetto che gestisce i rapporti medesimi e conclude i procedimenti in corso, fermi restando gli effetti successori stabiliti dalla legge;
- Che a seguito della richiesta da parte dei sindaci dell'Arcipelago toscano della nomina di un commissario per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.75, comma 8bis della legge 68/2011, con il decreto regionale sopracitato è affidato al Commissario liquidatore lo svolgimento dei compiti coma sopra dettagliati.
- Vista la nota del Comune di Portoferraio n. 2943/2013 inviata alla Cassa Depositi e prestiti con la quale si indicano i comuni successori nei mutui e le rispettive quote da versare all'istituto che risultano assistiti da contributi statali.
- L'istituto, a seguito di tale richiesta con nota del 15 febbraio 2013 Prot. N.12605/2013 comunica l'avvenuta variazione dell'intestatario dei mutui di cui alle posizioni nn. 4319685,4412116 e 4420270/2-3) richiedendo, ai fini del perfezionamento della pratica, l'invio da parte degli enti della documentazione di rito.
- Con separata nota il servizio competente della Cassa trasmette sempre per i mutui in argomento l'ammontare delle rate scadute riferite all'anno 2012 e non pagate a seguito dello scioglimento dell'Unione di Comuni, che debbono fare capo ai singoli enti anch'essi in base al criterio di riparto comunicato dal Comune; oltre agli interessi per ritardati pagamenti calcolati correttamente sino alla data di 28 febbraio 2013 e stimati per gli ulteriori restanti mesi;
- Con nota dello scrivente in data odierna indirizzata all'Istituto si indicano i criteri per la ripartizione delle quote dei restanti mutui da porre in capo ai comuni di cui alla lettera g – del piano con riferimento

4- La ripartizione sempre in riferimento ai mutui di cui al punto 2) delle rate scadute e non pagate per l'anno 2012;
5- La ripartizione delle somme di entrata da prevedere nei singoli bilanci degli enti in relazione ai contributi statali o di altri soggetti (ASA SPA) oltre agli interessi attivi maturati presso l'Istituto riferiti alle somme giacenti non ancora somministrate.
6- In relazione ai mutui di seguito indicati i soggetti titolari che subentrano sono individuati nei seguenti:

*** € 588.760,86 per la realizzazione condotta a terra impianto spinta a mare - comune di Campo nell'Elba che già sostiene l'onere del prestito;**

*** € 1.564,93 per la costruzione della rete idrica il cui onere è a carico del Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche e l'intestatario è stato indicato nel Comune di Portoferraio quale ente capofila;**

*** € 37.184,90 opere idrauliche e ruoli di contribuenza in materia di Bonifica, che è stato assunto dal Consorzio di bonifica per quanto di competenza.**

7- Gli eventuali interessi passivi richiesti dall'Istituto per ritardato pagamento delle rate scadute, dovranno trovare specifica e separata copertura finanziaria in quota parte sulla base dei criteri di riparto indicati nelle tabelle allegate.
8- La messa a disposizione da parte degli Uffici dell'ex disciolta Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano dei fascicoli relativi agli interventi oggetto di finanziamento anche ai fini dell'iscrizione nel conto del patrimonio di ciascun ente degli investimenti in conto capitale.
9- Il presente decreto risulta corredato del prospetto riassuntivo comprendente il riepilogo dei mutui contratti dalla Comunità Montana, successivamente presi in carico dall'Unione di cui alle lettere H e G del piano di successione, con indicazione per ciascuno di essi delle quote a carico dei comuni dell'Elba unitamente alle poste di entrata che concorrono al finanziamento delle rate di ammortamento.
10- Di riservarsi la modifica della ripartizione operata in base ai criteri come sopra esposti a seguito del parere che è stato richiesto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Toscana.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni elbani secondo la normativa in vigore.

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Graziella De Castelli

cdp
cassa depositi e prestiti

Coordinamento Legale di Gruppo e Contenzioso
Contenzioso e recupero crediti

Roma, 19 luglio 2018

Comune di Marciana Marina
Via Giovanni Pascoli, 1
57033 Marciana Marina

Via PEC comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

Prot. LEG/P/ /18

Pos. 22/3706

Oggetto: Cassa Depositi e Prestiti/Marciano Marina. Atto di diffida.

Si fa seguito, con la presente, agli atti di diffida già inviati a codesto Comune e relativi alla situazione di morosità in essere a valere sui finanziamenti concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. all'ex Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano.

Premesso che:

-con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 109/2012 è stato disposto lo scioglimento dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano;

-il Commissario Straordinario dell'Unione ha comunicato a CDP l'avvenuta estinzione dell'Unione ed ha richiesto l'invio ai Comuni subentranti, come individuati nel DPGR, dei ruoli di pagamento per le rate in scadenza relative alle 11 posizioni in ammortamento;

-nei documenti predetti il Comune di Marciana Marina era indicato come soggetto successore e subentrante all'Unione;

-il Comune di Portoferraio, nella sua qualità di ente capofila, ha comunicato a CDP la lista dei Comuni individuati come soggetti successori, tra i quali il Comune di Marciana Marina e la ripartizione dei mutui;

-CDP, all'esito della predetta comunicazione, ha provveduto a richiedere al Comune di Marciana Marina il pagamento della rispettiva quota;

-IL Comune di Marciana Marina ha sempre rifiutato di provvedere al pagamento, asserendo di non aver fatto mai parte dell'Unione dei Comuni;

-il Comune di Marciana Marina ha attivato, a sostegno delle proprie ragioni, due giudizi innanzi al TAR Toscana, il quale, con sentenze n.325/2017 e 1761/2016, ha rigettato le richieste del Comune, affermando la successione del Comune nei rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unione.

Tanto premesso, si invita e diffida il Comune di Marciana Marina a provvedere al pagamento della somma complessiva di euro 178.921,90.

Posto che una parte del credito è di spettanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito del trasferimento, per disposizione di legge, della titolarità di parte dei mutui in questione, si invita codesto ente a disporre il pagamento con le seguenti modalità:

-quanto alla somma di euro **125.611,09**, relativa a mutui nella titolarità di CDP, con bonifico a valere sul seguente IBAN:

CDP S.p.A. IBAN IT27Z0760203200000000029814 ***causale*: CDP008 0004582**

-quanto alla somma di euro **53.310,81** relativa a mutui nella titolarità del MEF, con bonifico a valere sul seguente IBAN: **IBAN IT86F0760203200000000020134** ***causale*: MEF008 0004582**

La presente diffida valga come atto interruttivo della prescrizione.

Si rappresenta, infine, che, in caso di mancato pagamento, questa società tutelerà i propri diritti nelle sedi opportune.

Si allegano:

1) Dettaglio del pagamento;
2) Sentenza del TAR Toscana n.325/17;
3) Sentenza del TAR Toscana n. 1761/2016.

Per eventuali occorrenze, lascio i miei recapiti:

Avv. Stefano Giannunzio; telefono fisso: 06.4221/4414; mobile: 347/5410172

Il Responsabile

Avv. Stefano Giannunzio

cdp
cassa depositi e prestiti
Back Office Incassi

Situazione riepilogativa morosità CDP SpA

SITUAZIONE DI MOROSITA' AL 19/07/2018	RATE INSOLUTE	IRV	TOTALE
Debito per rate insolute al 30/06/2018 Comune di Marciana Marina	119.054,60	6.556,49	**125.611,09**
			-
SITUAZIONE DI MOROSITA' AL 19/07/2018	**119.054,60**	**6.556,49**	**125.611,09**

Situazione riepilogativa morosità MEF

SITUAZIONE DI MOROSITA' AL 19/07/2018	RATE INSOLUTE	IRV	TOTALE
Debito per rate insolute al 30/06/2018 Comune di Marciana Marina	49.583,89	3.726,92	**53.310,81**
			-
SITUAZIONE DI MOROSITA' AL 19/07/2018	**49.583,89**	**3.726,92**	**53.310,81**

cdp
cassa depositi e prestiti
Back Office Incassi

Situazione riepilogativa morosità CDP SpA

SITUAZIONE DI MOROSITA' AL 19/07/2018	RATE INSOLUTE
Debito per rate insolute al 31/12/2015 Comune di Marciana Marina	37.403,53
Debito per rate insolute al 30/06/2016 Comune di Marciana Marina	16.889,52
Debito per rate insolute al 31/12/2016 Comune di Marciana Marina	16.889,52
Debito per rate insolute al 30/06/2017 Comune di Marciana Marina	11.136,87
Debito per rate insolute al 31/12/2017 Comune di Marciana Marina	11.136,87
Debito per rate insolute al 30/06/2018 Comune di Marciana Marina	11.136,87
Debito residuo per rate insolute al 31/12/2012 Unione dei Comuni dell'Arciperlago Toscano	14.461,42
Interessi di ritardato versamento al 19/07/2018	6.556,49
TOTALE SITUAZIONE DI MOROSITA' AL 19/07/2018	**125.611,09**

Situazione riepilogativa morosità MEF

SITUAZIONE DI MOROSITA' AL 19/07/2018	RATE INSOLUTE
Debito per rate insolute al 30/06/2013 Comune di Marciana Marina	833,13
Debito per rate insolute al 31/12/2013 Comune di Marciana Marina	4.216,55
Debito per rate insolute al 30/06/2014 Comune di Marciana Marina	4.216,55
Debito per rate insolute al 31/12/2014 Comune di Marciana Marina	4.216,55
Debito per rate insolute al 30/06/2015 Comune di Marciana Marina	4.216,55
Debito per rate insolute al 31/12/2015 Comune di Marciana Marina	4.216,55
Debito per rate insolute al 30/06/2016 Comune di Marciana Marina	4.216,55
Debito per rate insolute al 31/12/2016 Comune di Marciana Marina	4.216,55
Debito per rate insolute al 30/06/2017 Comune di Marciana Marina	4.216,55
Debito per rate insolute al 31/12/2017 Comune di Marciana Marina	4.216,55
Debito per rate insolute al 30/06/2018 Comune di Marciana Marina	4.216,55
Debito residuo per rate insolute al 31/12/2012 Unione dei Comuni dell'Arciperlago Toscano	6.585,26
Interessi di ritardato versamento al 19/07/2018	3.726,92
TOTALE SITUAZIONE DI MOROSITA' AL 19/07/2018	**53.310,81**

Allegato 5)

CITTA' DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno
Comune capofila per la liquidazione della disciolta
Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Prot. n. 24798

DECRETO N. 13 /2013

Oggetto: Immobile facente parte del patrimonio dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano di civile abitazione sito in Via Carducci al numero civico 150. Attribuzione ai Comuni – REVOCA DEL DECRETO N. 3 / 2013.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Visto il proprio decreto n. 3 sottoscritto in data 3.5.2013 e trasmesso agli enti per la pubblicazione all'albo pretorio dei singoli comuni con il quale si stabilisce quanto segue:

1. L'immobile sito in Portoferraio, Via Carducci n. 150, piano 1° intestato all'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano a seguito di acquisizione gratuita al patrimonio è attribuito, quale diritto e onere reale ai singoli comuni dell'Elba per le quote di riparto valutate in base ai parametri della popolazione residente al 31.12.2011 come da allegato parte integrante;

2. In relazione agli oneri relativi alle spese condominiali, alla TIA e all'IMU si fa riferimento a quanto espresso nella narrativa e pertanto è necessario interessare l'amministrazione provinciale di Livorno con invio alla stessa delle note spese pervenute per la loro liquidazione con riferimento all'esercizio 2012, fatti salvi gli approfondimenti relativi al periodo 1.1.2012 sino alla data di estinzione dell'Unione.

Atteso che la Segreteria del Comune di Portoferraio, a seguito di contatti avuti con i Direttori dell'Ufficio del Registro e della Conservatoria di Portoferraio, al fine della trascrizione e conseguente registrazione del decreto per porre in capo ai singoli enti la proprietà dell'immobile, ha riscontrato la necessità che il medesimo contenga la precisazione in ordine al regime fiscale a cui assoggettare il medesimo atto, e la quantificazione delle spese da porre a carico dei singoli comuni, per cui occorre, al fine di rendere l'atto efficace, provvedere alla revoca del precedente e all'assunzione di nuovo decreto;

Viste in particolare le disposizioni contenute nel D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni che prevedono il regime agevolativo nel caso di trasferimento di beni immobili a favore di enti pubblici territoriali nella misura di seguito riportata:

PER LA REGISTRAZIONE		PER LA TRASCRIZIONE	
imposta di registro	168,00	imposta di bollo	59,00
imposta ipotecaria	168,00	tassa ipotecaria	90,00
imposta catastale 1% di € 700.000,00	7000,00		
se non si registra nei 20 gg. è dalla data del decreto è necessario		se non si registra nei 30 gg. dalla data del decreto è	

prevedere anche le sanzioni		necessario prevedere anche le sanzioni che sono: entro 90 gg. € 10,30; oltre 90 gg. € 12,88	
sanzioni: fino a 90gg. 12% oltre 90 gg 15% oltre l'anno 120% ma con abbattimento			
marche da bollo (da quantificare)		marche da bollo (da quantificare)	

Ritenuto pertanto in conseguenza degli oneri da sostenere per il subentro dei comuni nella proprietà dell'immobile si aggirano intorno a € 8.000,00 da suddividere tra i vari comuni in proporzione alla popolazione residente al 31-12-2011 come da tabella di seguito riportata:

comune	% di partecipazione	Quota partecipazione
CAMPO NELL'ELBA	14,54	1163,20
CAPOLIVERI	12,33	986,40
MARCIANA	6,81	544,80
MARCIANA MARINA	6,19	495,20
PORTO AZZURRO	11,19	895,20
PORTOFERRAIO	38,06	3044,80
RIO MARINA	7,05	564,00
RIO NELL'ELBA	3,83	306,40
totale	**100**	**8.000,00**

Si fa rinvio ai fini della registrazione e trascrizione dell'immobile, alla rivisitazione della perizia di stima redatta a suo tempo per adeguarla ai valori correnti di mercato inizialmente definita in € 700.000,00;

Al fine di non incorrere in sanzioni e oneri aggiuntivi il Comune di Portoferraio, in qualità di ente capofila, avrà cura di acquisire la perizia di stima rivisitata da parte del dirigente che ha redatto l'originaria e provvedere ai pagamenti necessari anticipando per conto degli altri comuni le somme necessarie entro i termini stabiliti dalle norme sopracitate;

In relazione alle spese condominiali ordinarie, stante la mancanza di formalizzazione delle procedure di consegna dell'immobile da parte dell'amministrazione provinciale di Livorno, eventuali oneri dovuti saranno da addebitare all'ente medesimo per cui il presente decreto verrà notificato all'amministratore del condominio;

Sentito al riguardo il responsabile del servizio finanziario del Comune di Portoferraio in relazione alla possibilità di esborso anticipato dei fondi;

D E C R E T A

1. Revocare il proprio decreto n. 3 in data 3 maggio 2013 avente per oggetto: "Immobile facente parte del patrimonio dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano di civile abitazione sito in Via Carducci al numero civico 150. Attribuzione ai Comuni" per le motivazioni espresse in narrativa;

2. Attribuire l'immobile sito in Portoferraio, Via Carducci n. 150, piano 1° intestato all'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano a seguito di acquisizione gratuita al patrimonio quale diritto e onere reale ai singoli comuni dell'Elba per le quote di riparto valutate in base ai parametri della popolazione residente al 31.12.2011 come da allegato parte integrante, rinviando a successivo decreto l'eventuale diversa ripartizione del valore dell'immobile a seguito di rivisitazione della perizia originaria;

3. In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni stabilire che ai fini della trascrizione e registrazione nei pubblici registri si applichi il regime agevolativo per il trasferimento dell'immobile della estinta Unione di Comuni Elbani, sito in Via Carducci, n. 150 i cui oneri complessivi sono stimati in € 8.000,00 ripartiti tra i vari comuni come da tabella sopra riportata;

4. Il Comune di Portoferraio avrà cura di:

   - acquisire dal dirigente che ha redatto la perizia di stima originaria la medesima rivisitata alla luce dei valori attuali di mercato;

   - provvedere a perfezionare le procedure per la registrazione e trascrizione nei pubblici registri del passaggio di proprietà dell'immobile provvedendo ad anticipare, se necessario, le risorse necessarie, fatto salvo il rientro delle medesime da parte dei vari comuni;

   - comunicare all'amministratore del condominio che le spese condominiali ordinarie, già maturate, faranno capo all'amministrazione provinciale di Livorno così come quelle previste sino al momento della formale consegna ai comuni elbani dell'immobile, libero da cose e persone;

5. Allega ai fini delle decisioni che assumeranno in maniera congiunta gli enti sulla sua destinazione:
   - Copia del decreto di estinzione dell'Unione di Comuni e recepimento del piano di successione e subentro con riferimento alla schede relativa all'immobile;
   - La visura storica dell'immobile acquisita presso l'Agenzia delle entrate in data 18 febbraio 2013;
   - La perizia di stima redatta del Tecnico della disciolta unione di comuni per l'iscrizione in quota parte nel conto del patrimonio degli singoli enti e l'eventuale inserimento, nel caso di sua dismissione nel piano di valorizzazione e alienazione dei beni previsto dalla legge.
   - Il decreto del commissario straordinario n. 4/2012 riguardante l'alienazione dell'unità immobiliare e l'unità documentazione ai fini del perfezionamento del bando di gara.

7. Il presente atto sarà pubblicato all'Albo pretorio dei comuni elbani secondo la normativa in vigore.

Portoferraio, 5 settembre 2013

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dott.ssa Graziella De Castelli

Agenzia del Territorio

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 02/11/2011

Data: 02/11/2011 - Ora: 10.09.01 Segue

Visura n.: T75872 Pag: 1

Dati della richiesta	**Comune di PORTOFERRAIO (Codice: G912)**
	Provincia di LIVORNO
Catasto Fabbricati	**Foglio: 4 Particella: 183 Sub.: 4**

INTESTATO

1	CONSORZIO DEI COMUNI PER GLI ACQUEDOTTI ELBANI CON SEDE IN PORTOFERRAIO	(1) Proprieta' per 1000/1000

Unità immobiliare dal 01/01/1994

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1		4	183	4			A/2	5	11 vani		Euro 2.499,65 L. 4.840.000	VARIAZIONE del 01/01/1994 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO

Indirizzo	VIA GIOSUE' CARDUCCI n. 150 piano: 1 interno: 1;				
Notifica	-	Partita	2202	Mod.58	-

Mappali Terreni Correlati
Sezione - Foglio 4 - Particella 182
Sezione - Foglio 4 - Particella 183
Sezione - Foglio 4 - Particella 453

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1		4	183	4			A/2	5	11 vani		L. 5.060.000	VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO

Indirizzo	VIA GIOSUE' CARDUCCI n. 150 piano: 1 interno: 1;				
Notifica	-	Partita	2202	Mod.58	-

Agenzia del Territorio

Data: 02/11/2011 - Ora: 10.09.01 Fine

Visura n.: T75872 Pag: 2

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 02/11/2011

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1		4	183	4			A/2	5	11 vani		L. 4.224	Impianto meccanografico del 30/06/1987

Indirizzo , VIA GIOSUE' CARDUCCI n. 150 piano: 1 interno: I;

Notifica -

Partita 2202 Mod.58 -

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CONSORZIO DEI COMUNI PER GLI ACQUEDOTTI ELBANI CON SEDE IN PORTOFERRAIO		(1) Proprieta' per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 30/06/1987		

Rilasciata da: **Servizio Telematico**

1

Agenzia del Territorio

→ ORIGINALE

Ufficio provinciale di LIVORNO
Servizio di Pubblicità Immobiliare
Sezione staccata di PORTOFERRAIO

Nota di trascrizione

Registro generale n. 159
Registro particolare n. 126
Presentazione n. 7 *del* 19/01/2012

Sezione urbana	-	*Foglio* 4	*Particella* 183	*Subalterno*	4
Natura	A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE		*Consistenza* 11 vani		
Indirizzo	VIA CARDUCCI			*N. civico*	150
Piano	1				

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 *In qualità di* -
Denominazione o ragione sociale UNIONE DI COMUNI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO
Sede PORTOFERRAIO (LI)
Codice fiscale 01621550498
Relativamente all'unità negoziale n. 1 *Per il diritto di* PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 *In qualità di* -
Denominazione o ragione sociale CONSORZIO DEI COMUNI PER GLI ACQUEDOTTI ELBANI
Sede PORTOFERRAIO (LI)
Codice fiscale 00100600493
Relativamente all'unità negoziale n. 1 *Per il diritto di* PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

Agenzia del Territorio

Ufficio provinciale di LIVORNO
Servizio di Pubblicità Immobiliare
Sezione staccata di PORTOFERRAIO

Nota di trascrizione

Registro generale n. 159
Registro particolare n. 126
Presentazione n. 7 *del* 19/01/2012

Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione

Totale	€ 90,00		
Imposta ipotecaria	-	*Imposta di bollo*	-
Tassa ipotecaria	€ 90,00	*Sanzioni amministrative*	-

Eseguita la formalità.
Somma pagata € 90,00 (Novanta/00)
Ricevuta/Prospetto di cassa n. 170
Protocollo di richiesta LI 4834/1 del 2012

Il Conservatore
Conservatore COLOMBO GABRIELLA

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO AMMINISTRATIVO		
Data	30/06/2010	*Numero di repertorio*	60/2010
Pubblico ufficiale	UNIONE DI COMUNI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO	*Codice fiscale*	01621550498
Sede	PORTOFERRAIO (LI)		

Dati relativi alla convenzione

Specie ATTO AMMINISTRATIVO
Descrizione 400 PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DELL'UNIONE DI COMUNI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO
Voltura catastale automatica SI

Altri dati

Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, B e C
Richiedente DR. GABRIELE ORSINI
Indirizzo LUNGARNO SONNINO 5 - PISA

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 *Soggetti a favore* 1 *Soggetti contro* 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1
Comune G912 - PORTOFERRAIO (LI)
Catasto FABBRICATI

UNIONE DI COMUNI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

Viale A. Manzoni 13 – 57037 Portoferraio (LI)

PERIZIA TECNICO ESTIMATIVA

Il sottoscritto Architetto Mario Ferrari, Dirigente Tecnico dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano e iscritto al n° 69 dell'Albo Professionale P.P.C. della Privincia di Livorno, ha il compito di redigere una perizia di stima relativa al valore di mercato per un immobile situato in Via Carducci a Portoferraio (LI).

Localizzazione dell'immobile

L'immobile oggetto di stima è stato realizzato agli inizi degli anni '70 del secolo scorso e si trova al piano primo di un edificio realizzato con una struttura portante in c.a. e tamponature in laterizio con la facciata principale su Via Carducci dalla quale si accede ad un area costituente un ampio resedio di esclusiva pertinenza dell'edificio sul quale è situato l'ingresso per accedere alle unità immobiliari escluso il piano terra caratterizzato da fondi commerciali con accesso diretto da Via Carducci.

Riferimenti catastali

L'immobile risulta identificato nel N.C.E.U. del Comune di Portoferraio alla partita 2202 foglio 4 particella 183 sub 4 categoria A/2 classe 5 consistenza 11 vani con rendita catastale di € 2.499,65.

Riferimenti Urbanistici

L'immobile ricade in un area individuata dalla strumento urbanistico comunale come "Aree insediate urbane ad alta o media densità" regolamentate dagli articoli 34 e 38 che ammettono tra l'altro, al punto 1.1-art 34, interventi di ristrutturazione edilizia comportanti il frazionamento delle unità immobiliari residenziali in due o più unità di dimensione non inferiore a 55 mq di SU, interventi , al punto 1.2- art 34, di sostituzione edilizia anche connessa a frazionamento delle unità immobiliari nei limiti del punto 1.1, al punto 4 dell'art 38 è ammesso il cambio di destinazione d'uso (4.1) da residenza a terziario ai piani terra o primo

Caratteristiche

L'immobile ha l'accesso dal resedio di uso esclusivo dell'edificio tramite una scala esterna che porta dal piano di campagna al portone condominiale dal quale si giunge al pianerottolo condominiale dove si affacciano l'ascensore per il collegamento, verticale con le unità sovrastanti, l'ingresso di una unità ospitante uno studio medico e l'accesso dell'immobile oggetto della presente perizia.

L'ubicazione consente una accessibilità veicolare buona con possibilità di parcheggio ad esclusione dei soggetti caratterizzati da difficoltà motorie, per la mancanza di un montascale dal resedio all'ingresso interno.

La superficie complessiva è di circa 240 mq utili suddivisa in più vani, oltre il corridoio e servizi, come di seguito meglio specificato: quattro vani affacciati sulla Via Carducci con finestratura a tutta parete della superficie di 35 mq ciascuno ai quali si accede dal corridoio d'ingresso; sul lato che si affaccia sul resedio insistono ulteriori due stanze ; inoltre l'immobile è caratterizzato da un ripostiglio interno in aderenza al vano ascensore privo di finestrature oltre ad un ulteriore ripostiglio

caratterizzato da un presa di luce che dà sul resedio; il corridoio è caratterizzato da due ampi slarghi caratterizzati da divisori in lega di alluminio e vetro che definiscono ulteriori due ambienti, uno con due finestre sul lato interno ed uno privo di collegamenti esterni. Un ulteriore vano ospita i servizi igienici caratterizzati da water, bidet, lavabo e vasca da bagno.
I pavimenti sono in mattonelle monocottura, le pareti in laterizio rifinito ad intonaco civile, gli infissi esterni in lega di alluminio sul fronte principale, senza elementi oscuranti, ed i restanti in legno con tapparelle oscuranti in materiale plastico; le porte interne in legno tamburato escluso le parti suddivise con divisori in lega di alluminio.
L'impianto elettrico è interamente sottotraccia in tutti gli ambienti ed è a norma della L.46/90 e la fornitura è costantemente garantita dall'ENEL.
La fornitura idrica è dall'acquedotto pubblico con derivazione dall'autoclave condominiale e contatore a defalco con servizio continui durante tutto l'arco dell'anno.
È presente un impianto di citofono collegato al pannello dei campanelli posto sulla via principale.
Lo smaltimento delle acque reflue avviene tramite pubblica fognatura.

Stato

Lo stato generale di conservazione e d'uso dell'immobile è buono, non sussistono problemi di umidità, infiltrazioni e di stabilità.

Proprietà

L'immobile fu acquistato con atto notarile del Notaio Sangalli in data 22 novembre 1973 dal Consorzio dei Comuni per gli Acquedotti Elbani. Il Consorzio fu dichiarato estinto con deliberazione del Consiglio Regionale n° 146 del 22.03.1984 e tutte le funzioni trasferite alla Comunità Montana dell'Elba e Capraia, ora Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, che si assunse l'onere del pagamento del mutuo per la parte residua.
Con delibera di Giunta dell'Unione di Comuni n° 60, del 30.06.2010, si determina che l'immobile va a costituire l'elenco degli immobili da dismettere nel piano delle alienazioni immobiliari 2010-2012

Stima

Stante la localizzazione e la buona accessibilità alla proprietà, il buono stato d'uso e conservazione, la presenza di un sistema di climatizzazione autonomo ed indipendente si può ritenere congruo, stante i costi di costruzione e relativo abbattimento per vetustà, considerata l'età dell'immobile, un valore di mercato pari a € 3.000,00 al mq corrispondente ad un valore complessivo arrotondato a corpo di € 700.000,00

Il tecnico

Arch. Mario Ferrari

20 gennaio 2011

5

3371

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
"CONDOMINIO VIA CARDUCCI 142"
57037 PORTOFERRAIO (LI)
Amministratore Dott. Mariano Di Marco
Via dell'Annunziata nr. 12
57037 PORTOFERRAIO
Telefono e fax 0565 916318
amministrazionedimarco@gmail.com

Portoferraio, li 24.04.2018

A TUTTI I CONDOMINI DEL CONDOMINIO "VIA CARDUCCI 142" E AGLI OTTO SINDACI DEI COMUNI ELBANI E LORO SEDI

OGGETTO: Assemblea ordinaria condominiale, in 1^ convocazione per il giorno 03.05.2018 alle ore 23.45 ed **in 2^ convocazione per il giorno 04.05.2018 alle ore 18.00.**

Con la presente s'invita la S.V. a partecipare all'assemblea indicata in oggetto che si terrà nell'Ufficio dello scrivente sito in Via dell'Annunziata nr.12 il giorno 03.05.2018, alle ore 23.45, in 1^ convocazione, **ed il giorno 04.05.2018, alle ore 18.00 in 2^ convocazione, stesso luogo,** per discutere il seguente ordine del giorno:

A) Approvazione bilancio consuntivo esercizio finanziario anno 2017;
B) Approvazione bilancio preventivo esercizio finanziario 01.01.2018 – 31.12.2018;
C) Rappresentazione di varie problematiche condominiali –discussione delle stesse per essere riportate in una nuova assemblea;
D) varie ed eventuali.

Si invita a partecipare personalmente o, in mancanza, a voler delegare persona di sua fiducia con la delega sottostante.

Si fa presente che i documenti giustificativi delle spese e i registri si trovano presso questo studio e potranno essere visionati tutti i giorni durante le ore di apertura.

Si allega alla presente il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2017; il dettaglio delle spese; il bilancio preventivo per l'esercizio 01.01.2018 – 31.12.2018 con indicate le relative rate condominiale da versare e la scadenza delle stesse.

Il Codice IBAN del condominio dove devono essere effettuati i versamenti delle quote condominiali è: IT 42 X 01030 70740 000063312604

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE
Dott. Mariano Di marco

D E L E G A

Il sottoscritto_____ delega a rappresentarlo il Sig. _____ _____ all'assemblea di condominio del_____ in 1^ convocazione e del_____ in 2^ convocazione, ritenendo fin d'ora per rato e fermo il suo operato in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Addì_____

_____
(firma)

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 01/01/2017-31/12/2017 RIPARTITO F

	NOMIN. COMUNE	MILLESIMI IN %	Totale spese ordinarie 2017	Debito al 31/12/2016	Versamenti anno 2017	Debito al 31/12/2017
1	2	3	4	5	6	7
1	PORTOFERRAIO	38,68	1.067,41	-954,24	1.834,06	-187,59
2	CAMPO NELL'ELBA	14,25	393,24	-411,01	736,14	-69,11
3	CAPOLIVERI	11,68	322,32	-288,15	547,83	-62,64
4	MARCIANA	7,23	199,52	-715,91		-915,43
5	MARCIANA MARINA	6,21	171,37	-614,91		-786,28
6	PORTO AZZURRO	11,11	306,59	-139,20		-445,79
7	RIO MARINA	7,06	194,83	-174,17	334,76	-34,24
8	RIO NELL'ELBA	3,78	104,31	-374,29		-478,60
	TOTALE	100	2.759,60	-3671,88	3.451,79 -	2.979,69

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 01/01/2018-31/12/2018 RIPARTITO FI

	NOMIN. COMUNE	MILLESIMI IN %	Totale spese ordinarie 2018	Debito al 31/12/2017	Totale da versare per l'anno 2018
1	2	3	4	5 à	
1	PORTOFERRAIO	38,68	986,72	-187,59	1.174,31
2	CAMPO NELL'ELBA	14,25	363,51	-69,11	432,63
3	CAPOLIVERI	11,68	297,95	-62,64	360,59
4	MARCIANA	7,23	184,44	-915,43	1.099,86
5	MARCIANA MARINA	6,21	158,42	-786,28	944,70
6	PORTO AZZURRO	11,11	283,41	-445,79	729,20
7	RIO MARINA	7,06	180,10	-34,24	214,34
8	RIO NELL'ELBA	3,78	96,43	-478,60	575,03
	TOTALE	100	2.550,97	-2979,69	5530,66

CONDOMINIO "VIA CARDUCCI 142"
VIA CARDUCCI 142 = 57037 PORTOFERRAIO

	A	B	O	P	Q
30	GIORNALE DI CASSA				
31	A	VOCE NR.1 - TAB. (A) - assicurazione - amministrazione - spese bancarie e postali	ENTRATE	USCITE	TOT.USCITE
32		ASSICURAZIONE			
33	1	pagata polizza nr 557A8467 Assicurazione Zurigo scadenza il 18/05/2017		583,64	
34	2	pagata polizza nr 557A8467 Assicurazione Zurigo decorrenza dal il 25/11/2017		583,64	
35		TOTALE		1.167,28	1.167,28
36		AMMINISTRAZIONE			
37	3	parcella Amministratore Dott. Di Marco Mariano per amministrazione condominio ANNO 2017(da pagare)		1.395,68	
38	4	parcella Amministratore Dott. Di Marco Mariano per mod.770, spese telefonoche anno 2017(da pagare)		570,96	
39		Totale		1.966,64	1.966,64
40		SPESE POSTALI E BANCARIE			
41	11	pagata imposta di bollo su c/c bancario il 31/12/2016		25,10	
42	12	interessi e competenze su c/c bancario il 31/12/2016		30,26	
43	13	imposta di bollo il 31/3/2017 su c/c bancario		24,70	
44	14	interessi e competenze su c/c bancario il 31/3/2017		29,10	
45	15	pagata imposta di bollo su estratto conto al 30.06.2017		24,90	
46	16	interessi e competenze su c/c bancario al 30/06/2017		43,03	
47	17	interessi e competenze su c/c bancario al 30/9/2017		28,15	
48	18	imposta di bollo su estratto conto al 30.9.2017		25,20	
49		Totale		230,44	230,44
50		Totale voce nr. 1 (A)		3.364,36	
51	B	SPESA SCALE - LUCE SCALE - GRUPPO B)			
52		utenza ENEL nr.849 415 175 - scale			
53	1	pagata bolletta 1° bimestre dicembre 2016-gennaio 2017 più spese bancarie		91,37	
54	2	pagata bolletta 2° bimestrefebbraio-marzo 2017 più spese bancarie		87,00	
55	3	pagata bolletta 3° bimestre aprile-maggio 2017 più spese bancarie		84,27	
56	4	pagata bolletta 4° bimestre giugno-luglio 2017 più spese bancarie		84,09	
57	5	pagata bolletta 5° bimestre agosto-settembre 2017+ più spese bancarie		85,09	
58	6	pagata bolletta 6° bimestre ottobre-novembre 2017 più spese bancarie		87,57	
59	7	pagati voucher e ricevute a Tiu Mariana per pulizia scale anno 2017		2.001,70	
60	8	pagato scontrino fiscale 23/6/2017 per acquisto materiali di pulizia		35,26	
61	9	pagato scontrino fiscale 14/10/2017 per acquisto materiali di pulizia		17,95	
62	10	pagata ricevuta fiscale 13/11/2017 per smaltimento rifiuti piazzale		10,00	
63	11	pagata fattura 37 del 28/02/17 ditta Autospurghi per svuotamento fosse biologiche		286,56	
64	12	pagata fattura 263 del 31/07/17 ditta Autospurghi per svuotamento fosse biologiche		154,56	
65		TOTALE		3.025,42	3.025,42

CONDOMINIO "VIA CARDUCCI 142"
VIA CARDUCCI 142 = 57037 PORTOFERRAIO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
66	C	**ASCENSORE - CONSUMO LUCE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PICCOLI INTERVENTI**															
67		**utenza ENEL nr.849 415 132**															
68		1 pagata bolletta 1° bimestre dicembre 2016-gennaio 2017 più spese bancarie														129,66	
69		2 pagata bolletta 2° bimestrefebbraio-marzo 2017 più spese bancarie														126,93	
70		3 pagata bolletta 3° bimestre aprile-maggio 2017 più spese bancarie														126,49	
71		4 pagata bolletta 4° bimestre giugno-luglio 2017 più spese bancarie														123,08	
72		5 pagata bolletta 5° bimestre agosto-settembre 2017+ più spese bancarie														119,82	
73		6 pagata bolletta 6° bimestre ottobre-novembre 2017 più spese bancarie														121,68	
74																747,66	747,66
75		**MANUTENZIONE ORDINARIA**												0			
76		7 pagato canone matutenzione ordinaria ascensore anno 2017 - 1° semestre - fatt. 00933552419 del 10/01/2017														772,36	
77		8 pagato canone manutenzione ordinaria anno 2017 - 2° semestre - fatt. 0093655338 del 29/06/2017														772,36	
78		9 pagata fattura 0093584347 del 28/03/17 ditta Kone intervento straordinario ascensore														234,14	
79		**Totale manutenzione ordinaria ascensore**														1.778,86	1.778,86
80		**TOTALE LUCE E MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE**														2.526,52	
81		**a detrarre 50% di € 747,66 luce ascensore**														-373,83	-373,83
82		**a detrarre 50% di € 234,14 piccoli interventi ascensore**														-117,07	-117,07
83		**TOTALE SPESE ASCENSORE**														2.035,62	
84	D	**CONSUMO ACQUA - CONSUMO LUCE AUTOCLALE -PICCOLE RIPARAZIONI**															
85		**CONSUMO ACQUA**															
86		1 pagata bolletta acconto consumo acqua n 0060870 del 13/02/2017 società ASA														988,27	
87		2 pagata bolletta acqua società ASA fatt. nr. 0234552 del 15/5/2017 - conguaglio consumi														1.629,42	
88		3 pagata fattura nr. 0410319 del 10/08/2017 società ASA per conguaglio consumo														1.334,40	
89		4 pagata fattura nr. 0581099 del 15/11/2017 società ASA per conguaglio consumo														1.849,20	
90		5 pagata fattura 60 del 17/07/2017 Dott.Guiducci per analisi acqua cisterna														130,56	
91		**TOTALE**														5.931,85	5.931,85

CONDOMINIO "VIA CARDUCCI 142"
VIA CARDUCCI 142 = 57037 PORTOFERRAIO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
92		**CONSUMO LUCE -utenza nr. 849 415 213**															
93	5	pagata bolletta 1° bimestre dicembre 2016-gennaio 2017 più spese bancarie														89,15	
94	6	pagata bolletta 2° bimestrefebbraio-marzo 2017 più spese bancarie														88,10	
95	7	pagata bolletta 3° bimestre aprile-maggio 2017 più spese bancarie														88,19	
96	8	pagata bolletta 4° bimestre giugno-luglio 2017 più spese bancarie														87,74	
97	9	pagata bolletta 5° bimestre agosto-settembre 2017+ più spese bancarie														89,39	
98	10	pagata bolletta 6° bimestre ottobre-novembre 2017 più spese bancarie														87,70	
99		**TOTALE**														**530,27**	**530,27**
100		**TOTALE SPESE ACQUA E AUTOCLAVE**														**6.462,12**	
101		**SPESE VARIE**															
102	1	pagata fattura 11 del 18/05/17 Ditta Noto sistemazione pozzetti														330,56	
103	2	pagata fattura 15 del 12/07/17 Ditta Noto sistemazione danni facciata e aggetto pensilina														1.980,00	
104	3	pagata fattura 1147 del 24/05/17 Centro ufficio per acquisto timbro														27,41	
105	4	pagata fattura 387 del 31/05/17 ditta Igiene Service per disinfestazione blatte														244,56	
106	5	pagata fattura 758 del 30/10/17 ditta Igiene Service per derattizzazione														305,56	
107	6	pagata fattura 7 del 17/3/17 ditta S.O.S. Stridi S. per sistemazione danno Fiaschi														550,00	
108		**TOTALE SPESE VARIE**														**3.438,09**	**3.438,09**
109		**SPESE PERSONALI**															
110		MASSARO - 50% di € 805,87 luce ascensore														373,83	
111		MASSARO - 50% di € 790,55 manutenzione straordinaria ascensore														117,07	
112		**TOTALE SPESE PERSONALI**														**490,90**	**490,90**
113		**TOTALE GENERALE SPESE ANNO 2016**														**18.816,51**	**18.816,51**
114																	
115		**TOTALE ENTRATE 2017**													**18.527,52**		
116		**MENO TOTALE USCITE ANNO 2017**													**18.816,51**		
117		**MENO DEBITO ESERCIZIO 201 AL 31/12/2016**													**5.479,21**		
118		**DIFFERENZA A DEBITO DA RIPORTARE NUOVO ESERCIZIO**													**-5.768,20**		

Allegato 6)

N. 1761/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 585 del 2014, proposto da:

Comune di Marciana Marina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Mazzonetto C.F. MZZFNC56S53G224C, Carlo Mongiat C.F. MNGCRL80R07G693S, con domicilio eletto presso Francesco Paolini in Firenze, via F. Puccinotti, 30;

contro

- Comune di Portoferraio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Carrozza C.F. CRRPLA53R09G702S, con domicilio eletto presso Claudio Bargellini in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;
- Comune di Capoliveri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Girardi C.F. GRRMSM43M27I177B, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci N. 20;
- Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Gentini C.F. GNTNCL74T29G912G, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, 1;

per l'annullamento

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 12 del 20/08/2013, avente per oggetto "Realizzazione canile comprensoriale. Restituzione somme alla Regione e al Ministero della Salute e trasferimento fascicoli inerenti l'opera ai Comuni", protocollo del Comune di Portoferraio n. 23300 del 20 agosto 2013, pubblicato dal 20 agosto al 4 settembre 2013 all'Albo Pretorio del Comune di Portoferraio al n. 1046/2013, trasmesso al Comune di Marciana Marina in data 21 agosto e protocollato in arrivo al n. 6545 del 21 agosto 2013;

dei seguenti atti e provvedimenti presupposti al predetto provvedimento: il decreto regionale n. 707/2013 di revoca del contributo regionale per la realizzazione del suddetto canile comprensoriale; il decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 8/2013, con il quale si è proceduto "*al riparto tra i comuni elbani della provvisoria massa attiva e passiva contenuta nella relazione tecnico amministrativa comprendente la verifica degli atti amministrativi riconciliati con la contabilità dell'estinta Unione di Comuni e del piano di successione e subentro approvato dal Commissario straordinario ed oggetto di recepimento dal parte della Regione*" (doc. 9); la suddetta relazione tecnico-amministrativa (doc. 1 O); il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 5 febbraio 2013, recante la nomina dell'attuale Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano;

di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o collegato, anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Portoferraio, Comune di Capoliveri e Regione Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In applicazione della l. reg. n. 37/2008, il Presidente della Giunta regionale, con decreto in data 29 gennaio 2009, disponeva l'estinzione della Comunità montana dell'Arcipelago Toscano alla quale succedeva l'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, costituita peraltro dai soli Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio e Rio nell'Elba. Di tale unione di comuni non faceva parte, dunque, il Comune di Marciana Marina.

L'Unione di Comuni, in forza dell'art. 15 della predetta legge regionale, succedeva alla Comunità montana in tutti rapporti giuridici attivi e passivi, nei beni e nell'esercizio delle funzioni originariamente attribuite alla comunità montana.

Nondimeno, poiché la costituita Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano non provvedeva, entro sei mesi dalla sua costituzione, all'esercizio effettivo di gestioni associate corrispondenti al requisito minimo normativo previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c), l. reg. n. 40/2001, la Giunta regionale della Toscana, con deliberazione 18 aprile 2011, n. 273, provvedeva, in base all'art. 17, comma 5, l. reg. n. 37/2008, alla nomina di un commissario al quale era affidato il compito di predisporre un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dall'ente.

1.1. Dopo che nel suddetto ufficio si erano avvicendati diversi commissari liquidatori e, sopravvenuta l'entrata in vigore della l. reg. 27 dicembre 2011, n. 68 che ha disposto l'abrogazione espressa della L.R. Toscana n. 37/2008), con deliberazione di Giunta regionale n. 319 del 23 aprile 2012 la Regione prendeva atto del piano di successione e subentro di cui all'allegato A alla deliberazione stessa.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana n. 109

del 14 maggio 2012 veniva disposta l'estinzione dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, a far data dal 20 maggio 2012, individuando il Comune di Portoferraio quale comune capofila per la liquidazione della disciolta Unione.

Tali atti venivano impugnati dal Comune di Portoferraio (RG n. 843/2012) il quale, peraltro, dichiarava successivamente essere venuto meno l'interesse alla coltivazione del ricorso che veniva, pertanto, dichiarato improcedibile.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 5 febbraio 2013 la dott.ssa Graziella De Castelli veniva nominata Commissario per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal medesimo art. 75-bis, relativi alla gestione dei rapporti cui sono succeduti i comuni a seguito dell'estinzione dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano.

2.1. Con il decreto n. 12 del 20 agosto 2013, il Commissario straordinario decretava: di confermare la suddivisione tra i comuni dell'arcipelago toscano della spesa oggetto di recupero da parte della Regione Toscana per la mancata realizzazione del canile comprensoriale, per il quale, con decreto dirigenziale regionale n. 69523 del 13 dicembre 2005, era stato erogato alla Comunità montana Arcipelago Toscano un contributo di € 135.325,40; di rimborsare altresì al Ministero della Salute la residua somma non utilizzata pari a € 32.068,46 a valere sul contributo di € 100.000,00 al netto delle spese sostenute per la progettazione dell'intervento; di suddividere l'onere tra i vari comuni elbani sulla base dei criteri adottati dalla Regione ovvero proporzione agli abitanti residenti alla data del censimento 2001; di porre a carico di tutti i Comuni elbani la principale documentazione contenuta nel fascicolo del canile giacente presso l'ex Unione di Comuni nella persona del RUP.

In forza di tale decreto il Comune di Marciana Marina veniva chiamato a restituire alla Regione Toscana la somma complessiva di € 8.773,05 ed al Ministero della Salute la somma complessiva di € 2.076,99, somme calcolate in rapporto alla popolazione residente secondo il censimento del 2001.

3. Avverso il suddetto decreto del Commissario liquidatore e gli atti presupposti

precisati in epigrafe insorgeva il Comune di Marciana Marina con ricorso straordinario al Presidente della repubblica che, a seguito di opposizione delle controparti, veniva ritualmente trasposto dinanzi a questo T.A.R.

L'accoglimento del ricorso era affidato alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 L.R. Toscana n. 37/2008; violazione e falsa applicazione degli artt. 71 ss. L.R. Toscana n. 68/2011, in quanto richiamati dall'art. 112, comma 2, L.R. Toscana n. 68/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 75, commi 4, 5 e 6, L.R. Toscana n. 68/2011, in quanto richiamati dall'art. 112, comma 2, L.R. Toscana n. 68/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto.

3) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni (artt. 66-18-his) del Capo II (Disposizioni sulle comunità montane) del Titolo IV (Riordino di enti) della L.R. Toscana n. 68/2011; eccesso di potere per sviamento.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 75, comma 8, lett. a), L.R. Toscana n. 68/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto, illogicità ed irrazionalità manifesta.

5) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione dei principi basilari e fondamentali del diritto civile e penale; violazione degli artt. 3, 28 e 97 Cost.

Si costituivano in giudizio la Regione Toscana, il Comune di Portoferraio e il Comune di Capoliveri.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2016, dopo il deposito di memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

4. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del gravame avanza dalla difesa della Regione secondo cui la mancata impugnazione del provvedimento di Giunta regionale di presa d'atto del piano di successione e subentro di cui all'allegato A alla deliberazione stessa rende inammissibile la successiva contestazione del decreto con cui il Comune di Marciana Marina pretende di

contestare non l'ammontare della somme dovute, bensì la stessa debenza di tali somme.

5. La tesi merita condivisione.

Come già esposto l'estinzione dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano è stata disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana n. 109 del 14 maggio 2012.

Con la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 319 del 23 aprile 2012 la Regione aveva preso atto del piano di successione e subentro di cui all'allegato A alla deliberazione predisposto dal commissario liquidatore in carica.

Come rilevato dalla difesa della Regione con tale atto (pubblicato sul BURT del 2 maggio 2012) i Comuni interessati alla successione venivano nominativamente individuati con una ricognizione dei rapporti in relazione ai quali si determinava la successione, attiva e passiva, ivi compresi, per quanto di interesse, quelli inerenti alla gestione del canile comprensoriale. Veniva perciò chiaramente indicata anche la responsabilità patrimoniale degli stessi comuni pur senza quantificare le relative spettanze.

Orbene, nel ricorso all'esame l'amministrazione ricorrente non contesta il *quantum* al medesimo richiesto dal decreto commissariale, ma riporta in discussione la propria stessa responsabilità che, tuttavia, non era stata contestata attraverso la tempestiva impugnazione della delibera regionale n. 319/2012.

6. Le ricadute processuali di tale omissione sono evidenti.

Infatti sono pacificamente inammissibili le censure volte a far valere i vizi di un provvedimento presupposto non impugnato atteso che da un lato non è ammessa la disapplicazione incidentale degli atti presupposti non aventi natura normativa e, dall'altro, nessuna utilità sarebbe ritraibile dall'accoglimento di quelle censure, stante la perdurante efficacia dell'atto medesimo, reso intangibile dalla mancata tempestiva impugnazione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2015 n. 3256; C.G.A. Reg. Sic., 30 dicembre 2014 n. 675).

Ne discende che il ricorso va dichiarato inammissibile seguendo le spese di

giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il Comune di Marciana marina alla rifusione del spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 in favore di ciascuna delle altre amministrazioni costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

L'ESTENSORE
Bernardo Massari

IL PRESIDENTE
Armando Pozzi

IL SEGRETARIO

Allegato 1)

N. 00624/2014 REG.RIC.

N. 325 / 2017 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2014 REG.RIC.
N. 01264/2014 REG.RIC.
N. 00051/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 624 del 2014, proposto da:

Comune di Marciana Marina in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Mazzonetto C.F. MZZFNC56S53G224C, Carlo Mongiat C.F. MNGCRL80R07G693S, con domicilio eletto presso Francesco Paolini in Firenze, via F. Puccinotti, 30;

contro

Comune di Portoferraio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Carrozza C.F. CRRPLA53R09G702S, con domicilio eletto presso Claudio Bargellini in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;

Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Gentini C.F. GNTNCL74T29G912G, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, 1;

Comune di Capoliveri in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Girardi C.F. GRRMSM43M27I177B, con domicilio eletto

presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;

sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2014, proposto da:
Comune di Marciana Marina in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Mazzonetto C.F. MZZFNC56S53G224C, Carlo Mongiat C.F. MNGCRL80R07G693S, con domicilio eletto presso Francesco Paolini in Firenze, via F. Puccinotti, 30;

contro

Comune di Portoferraio non costituito in giudizio;
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Gentini C.F. GNTNCL74T29G912G, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, 1;

nei confronti di

Comune di Capoliveri non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2015, proposto da:
Comune di Marciana Marina in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Mazzonetto C.F. MZZFNC56S53G224C, Carlo Mongiat C.F. MNGCRL80R07G693S, con domicilio eletto presso Francesco Paolini in Firenze, via F. Puccinotti, 30;

contro

Comune di Portoferraio non costituito in giudizio;
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Gentini C.F. GNTNCL74T29G912G, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, 1;
Comune di Capoliveri in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Girardi C.F. GRRMSM43M27I177B, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 624 del 2014:

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 13 del 5/9/2013, avente per oggetto "Immobile facente parte del patrimonio dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano di civile abitazione sito in Via Carducci al numero civico 150. Attribuzione ai Comuni - REVOCA DEL DECRETO N. 3/2013";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 14 del 5/9/2013,avente per oggetto "Estinta Unione di Comuni - Prestiti contratti con la Cassa DD.PP. - Messa a disposizione delle giacenze residue"; del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 15 del 5/9/2013, avente per oggetto "Estinta Unione di Comuni dell'arcipelago toscano. Riparto proventi canoni idrici 2005 ed anni precedenti rimasti insoluti e da riscuotere - PARZIALE REVOCA DEL DECRETO N. 4/2013; del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 16 del 2110/2013, avente per oggetto "Estinta Unione di Comuni -Prestiti contratti con la Cassa DD.PP. per la realizzazione del frantoio comprensoriale - Pagamento fatture previa richiesta di somministrazione dei fondi all'istituto";

dei seguenti atti e provvedimenti presupposti ai predetti provvedimenti: il decreto regionale n. 707/2013 di revoca del contributo regionale per la realizzazione del suddetto canile comprensoriale (doc. 12); il decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago

Toscano n. 8/2013, con il quale si è proceduto "al riparto tra i comuni elbani della provvisoria massa attiva e passiva contenuta nella relazione tecnico amministrativa comprendente la verifica degli atti amministrativi riconciliati con la contabilità dell'estinta Unione di Comuni e del piano di successione e subentro approvato dal Commissario straordinario ed oggetto di recepimento dal parte della Regione" (doc. 13); la suddetta relazione tecnico-amministrativa (doc. 14); il decreto del

Presidente della Giunta regionale n. 15 del 5 febbraio 2013, recante la nomina dell'attuale Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano; di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o collegato, anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.

quanto al ricorso n. 1264 del 2014:

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comun dell'Arcipelago Toscano n. 1 del 8/1/2014, avente per oggetto "Anticipazione di cassa presso il Tesoriere - Cassa di Risparmio di Firenze - Ripartizione quota da rimborsare";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 2del 21/1/2014, avente per oggetto "Nomina CTP per procedimento penale Tribunale di Livorno - Causa Milan Bellino - Ripartizione spese";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 5 del 21/1/2014, avente per oggetto "Realizzazione interventi in conto capitale finanziati in tutto o in parte dalla Regione Toscana - Restituzione delle somme non utilizzate";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 6 del 21/1/2014, avente per oggetto "Immobile facente parte del patrimonio dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano di civile abitazione sito in Via Carducci al numero civico 150. Attribuzione ai Comuni - REVOCA DEL DECRETO N. 13";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 7 del 8/1/2014, avente per oggetto "Fondo sviluppo investimenti - Ripartizione delle somme pervenute al comune di Portoferraio"; del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 9 del 23/1/2014, avente per oggetto "Subentro dei comuni nei rapporti di debito/credito di parte corrente dell'estinta Unione dei

Comuni elbani. Pendenze nei confronti della società ASA S.p.A.";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 10 del 30/1/2014, avente per oggetto "Installazione impianti di telecomunicazione nel territorio elbano. Subentro contratti di locazione e riscossione canoni scaduti";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 13 del 14/2/2014, avente per oggetto "Subentro dei comuni nei rapporti di debito/credito di parte corrente dell'estinta Unione dei Comuni elbani. Riparto somme per i rapporti di credito e debito in materia di canoni fognari e utenze idriche"; dei seguenti atti e provvedimenti presupposti ai predetti provvedimenti: il decreto regionale n. 707/2013 di revoca del contributo regionale per la realizzazione del suddetto canile comprensoriale (doc. 15);

il decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 8/2013, con il quale si è proceduto "al riparto tra i comuni elbani della provvisoria massa attiva e passiva contenuta nella relazione tecnico-amministrativa comprendente la verifica degli atti amministrativi riconciliati con la contabilità dell'estinta Unione di Comuni e del piano di successione e subentro approvato dal Commissario straordinario ed oggetto di recepimento dal parte della Regione" (doc. 16);

la suddetta relazione tecnico-amministrativa (doc. 17);

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 5 febbraio 2013, recante la nomina dell'attuale Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano; di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o collegato, anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.

quanto al ricorso n. 51 del 2015:

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 16 del 1 luglio 2014 (prot. n. 18814), avente ad oggetto "Controversia Comunità Montana I Ing. Mauro Boni - Riparto spese legali"; del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni

dell'Arcipelago Toscano n. 17 del 1 luglio 2014 (prot. n. 18815), avente ad oggetto "Impianto di dissalazione Comune di Marciana Marina - Riparto spese e risorse";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comun dell'Arcipelago Toscano n. 18 del 1 luglio 2014 (prot. n. 18816), avente ad oggetto "Rifacimento della pista di atletica leggera in loc. San Giovanni – Riparto contributo ex L. N. 65/87";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 20 del 2 settembre 2014 (prot. n. 24015) avente ad oggetto "Legge 376/2003 - DM 13/05/2005 - Revoca del finanziamento finalizzato alla realizzazione del canile comprensoriale Portoferraio e richiesta di restituzione dell'importo erogato. Riparto spese - Modifica del decreto n. 12/2013";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 21 del 2 settembre 2014 (prot. n. 24092), avente ad oggetto "Lavori alle condotte di Marina di Campo - Restituzione somme erogate in eccedenza dalla Regione Toscana - Riparto";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 22 del 2 settembre 2014 (prot. n. 24094), avente ad oggetto "Lavori di sistemazione della viabilità e realizzazione infrastrutture a rete in Loc. La Chiusa - Riparto restituzione somme al Comune di Rio nell'Elba";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 23 del 2 settembre 2014 (prot. n. 24095), avente ad oggetto "Estinta Unione di Comuni - Frantoio comprensoriale - Sollecitazioni in ordine al completamento opera e presa in carico da parte dei comuni - Riparto spese per utilizzo area";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 24 del 2 settembre 2014 (prot. n. 24096), avente ad oggetto "Subentro dei comuni nei rapporti di debito/credito di parte corrente dell'estinta Unione dei Comuni elbani. Riparto somme per i rapporti di credito e

debito in materia di canoni fognari e utenze idriche. Ripartizione oneri a favore dei comuni a credito";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 25 del 2 settembre 2014 (prot. n. 24234), avente ad oggetto "Spese legali per atti a difesa delle ragioni della Comunità - Riparto spese avv. Gina Filippini di Portoferraio";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 26 del 2 settembre 2014 (prot. n. 24236), avente ad oggetto "Spese legali Avv. Carla Leonardi - Riparto tra i vari comuni"; del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 28 del 3 settembre 2014, avente ad oggetto "Spese legali Avv. Leonardo Masi - Riparto tra i vari comuni";

del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 29 del 3 settembre 2014 (prot. n. 24239), avente ad oggetto "Lavori di somma urgenza per ripristino corso d'acqua limitrofo l'esercizio commerciale IL RIFRULLO - Riparto spese; dei seguenti atti e provvedimenti presupposti ai predetti provvedimenti: il decreto regionale n. 707/2013 di revoca del contributo regionale per la realizzazione del suddetto canile comprensoriale (doc. 19); il decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 8/2013, con il quale si è proceduto "al riparto tra i comuni elbani della provvisoria massa attiva e passiva contenuta nella relazione tecnico amministrativa comprendente la verifica degli atti amministrativi riconciliati con la contabilità dell'estinta Unione di Comuni e del piano di successione e subentro approvato dal Commissario straordinario ed oggetto di recepimento dal parte della Regione" (doc. 20);

la suddetta relazione tecnico-amministrativa (doc. 21);

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 5 febbraio 2013, recante la nomina dell'attuale Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano;

di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o collegato, anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Portoferraio, Regione Toscana e Comune di Capoliveri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In applicazione della l. reg. n. 37/2008, il Presidente della Giunta regionale Toscana, con decreto in data 29 gennaio 2009, disponeva l'estinzione della Comunità montana dell'Arcipelago Toscano alla quale succedeva l'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, costituita peraltro dai soli Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio e Rio nell'Elba. Di tale unione di comuni non faceva parte, dunque, il Comune di Marciana Marina.
L'Unione di Comuni, in forza dell'art. 15 della predetta legge regionale, succedeva alla Comunità montana in tutti rapporti giuridici attivi e passivi, nei beni e nell'esercizio delle funzioni originariamente attribuite alla comunità montana.
1.1.Nondimeno, poiché la costituita Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano non provvedeva, entro sei mesi dalla sua costituzione, all'esercizio effettivo di gestioni associate corrispondenti al requisito minimo normativo previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c), l. reg. n. 40/2001, la Giunta regionale della Toscana, con deliberazione 18 aprile 2011, n. 273, provvedeva, in base all'art. 17, comma 5, l. reg. n. 37/2008, alla nomina di un commissario al quale era affidato il compito di predisporre un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro

nelle funzioni esercitate dall'ente.

1.2. Dopo che nel suddetto ufficio si erano avvicendati diversi commissari liquidatori e, sopravvenuta l'entrata in vigore della l. reg. 27 dicembre 2011, n. 68 (che ha disposto l'abrogazione espressa della L.R. Toscana n. 37/2008), con deliberazione di Giunta regionale n. 319 del 23 aprile 2012, la Regione prendeva atto del piano di successione e subentro di cui all'allegato A alla deliberazione stessa.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana n. 109 del 14 maggio 2012 veniva disposta l'estinzione dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, a far data dal 20 maggio 2012, individuando il Comune di Portoferraio quale comune capofila per la liquidazione della disciolta Unione.

Tali atti venivano impugnati dal Comune di Portoferraio (RG n. 843/2012) il quale, peraltro, dichiarava successivamente essere venuto meno l'interesse alla coltivazione del ricorso che veniva, pertanto, dichiarato improcedibile.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 5 febbraio 2013 la dott.ssa Graziella De Castelli veniva nominata Commissario per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal medesimo art. 75-bis, relativi alla gestione dei rapporti cui sono succeduti i comuni a seguito dell'estinzione dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano.

2.1. Con il decreto n. 12 del 20 agosto 2013, il Commissario straordinario stabiliva: di confermare la suddivisione tra i comuni dell'Arcipelago toscano della spesa oggetto di recupero da parte della Regione Toscana per la mancata realizzazione del canile comprensoriale, per il quale, con decreto dirigenziale regionale n. 69523 del 13 dicembre 2005, era stato erogato alla Comunità montana Arcipelago Toscano un contributo di € 135.325,40; di rimborsare altresì al Ministero della Salute la residua somma non utilizzata pari a € 32.068,46 a valere sul contributo di € 100.000,00 al netto delle spese sostenute per la progettazione dell'intervento; di suddividere l'onere tra i vari comuni elbani sulla base dei criteri adottati dalla Regione ovvero proporzione agli abitanti residenti alla data del censimento 2001; di porre a carico

di tutti i Comuni elbani la principale documentazione contenuta nel fascicolo del canile giacente presso l'ex Unione di Comuni nella persona del RUP.

In forza di tale decreto il Comune di Marciana Marina veniva chiamato a restituire alla Regione Toscana la somma complessiva di € 8.773,05 ed al Ministero della Salute la somma complessiva di € 2.076,99, somme calcolate in rapporto alla popolazione residente secondo il censimento del 2001.

3. Avverso il suddetto decreto del Commissario liquidatore e gli atti presupposti precisati in epigrafe insorgeva il Comune di Marciana Marina con ricorso straordinario al Presidente della repubblica che, a seguito di opposizione delle controparti, veniva ritualmente trasposto dinanzi a questo T.A.R.

Con sentenza n. 1726 del 29 novembre 2016 il ricorso veniva dichiarato inammissibile per l'omessa tempestiva impugnazione del presupposto provvedimento

4. Con successivi decreti il Commissario liquidatore disponeva:

- di attribuire la proprietà dell'immobile sito in Portoferraio, via Carducci n. 150, piano 1°, già in proprietà dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, anche al Comune di Marciana Marina nella quota del 6,19% (decreto n. 13/2013);
- di mettere a disposizione dei comuni elbani, ivi compreso, il Comune di Marciana Marina le giacenze di fondi disponibili presso la Cassa Depositi e Prestiti già di spettanza dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, (decreto n. 14/2013);
- di attribuire ai comuni elbani, ivi compreso il Comune di Marciana Marina (anche qui nella quota del 6,19%, rapportata alla popolazione residente nel Comune di Marciana Marina al 31 dicembre 2011), le somme ancora da riscuotere da parte dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano e relative ai proventi per il servizio idrico per le competenze maturate fino alla data del 31.12.2004 (decreto n. 15/2013);
- di ripartire tra i comuni elbani, ivi compreso il Comune di Marciana Marina le

somme spettanti ai soggetti cui era stata affidata la realizzazione del frantoio comprensoriale da parte dell'estinta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, (decreto n. 16/2013).

Avverso i suddetti provvedimenti il Comune di Marciana Marina proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, a seguito dell'opposizione di controparte, veniva ritualmente trasposto dinanzi a questo TAR e rubricato al n. R.G. 624/2014.

5. L'accoglimento del ricorso era affidato alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14 e 15 L.R. Toscana n. 37/2008; violazione e falsa applicazione degli artt. 71 ss. L.R. Toscana n. 68/2011, in quanto richiamati dall'art. 112, comma 2, L.R. Toscana n. 68/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 75, commi 4, 5 e 6, L.R. Toscana n. 68/2011, in quanto richiamati dall'art. 112, comma 2, L.R. Toscana n. 68/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto.

3) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni (artt. 66-18-bis) del Capo II (Disposizioni sulle comunità montane) del Titolo IV (Riordino di enti) della L.R. Toscana n. 68/2011; eccesso di potere per sviamento.

4) Violazione e/o falsa applicazione della deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 146 del 7 marzo 1984, del protocollo di intesa del 18 dicembre 2004 tra ASA s.p.a. e Comunità montana dell'Elba e Capraia; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14 e 15 L.R. Toscana n. 37/2008, 71 ss. L.R. Toscana n. 68/2011, in quanto richiamati dall'art. 112, comma 2, della legge regionale stessa.

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 77 L.R. Toscana n. 68/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto.

6) In via subordinata, illegittimità costituzionale dell'art. 77 L.R. Toscana n. 68/2011 per violazione degli artt. 3, 97, 114, 118 e 119 Cost.

6. Con successivi decreti il Commissario liquidatore proseguiva nella sua attività di

suddivisione, tra i comuni dell'Arcipelago Toscano, dei rapporti attivi e passivi discendenti dalla pregressa gestione.

In particolare venivano emessi i seguenti decreti:

- "Anticipazione di cassa presso il Tesoriere - Cassa di Risparmio di Firenze - Ripartizione quota da rimborsare" (n. 1/2014);
- "Nomina CTP per procedimento penale Tribunale di Livorno - Causa Milan Bellino - Ripartizione spese" (n. 2/2014);
- "Realizzazione interventi in conto capitale finanziati in tutto o in parte dalla Regione Toscana - Restituzione delle somme non utilizzate" (n. 5/2014);
- "Immobile facente parte del patrimonio dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano di civile abitazione sito in Via Carducci al numero civico 150. Attribuzione ai Comuni – revoca del decreto n. 13" (n. 6/2014);
- "Fondo sviluppo investimenti - Ripartizione delle somme pervenute al comune di Portoferraio" (n. 7/2014);
- "Subentro dei comuni nei rapporti di debito/credito di parte corrente dell'estinta Unione dei Comuni elbani. Pendenze nei confronti della società ASA S.p.A." (n. 9/2014);
- "Installazione impianti di telecomunicazione nel territorio elbano. Subentro contratti di locazione e riscossione canoni scaduti" (n. 10/2014);
- "Subentro dei comuni nei rapporti di debito/credito di parte corrente dell'estinta Unione dei Comuni elbani" (n. 13/2014).

6.1. Anche i suddetti atti venivano impugnati ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, a seguito dell'opposizione di controparte, veniva ritualmente trasposto dinanzi a questo TAR e rubricato al n. R.G. 1264/2014 deducendo le medesime censure.

7. Infine il Commissario liquidatore portava a compimento l'incarico adottando i seguenti ulteriori decreti:

- "Controversia Comunità Montana I Ing. Mauro Boni - Riparto spese legali" (n. 16

del 1 luglio 2014);

- "Impianto di dissalazione Comune di Marciana Marina - Riparto spese e risorse" (n. 17/2014);

- "Rifacimento della pista di atletica leggera in loc. San Giovanni – Riparto contributo ex L. n. 65/87" (n. 18/14);

- "Legge 376/2003 - DM 13/05/2005 - Revoca del finanziamento finalizzato alla realizzazione del canile comprensoriale Portoferraio e richiesta di restituzione dell'importo erogato. Riparto spese - Modifica del decreto n. 12/2013" (n. 20/14);

- "Lavori alle condotte di Marina di Campo - Restituzione somme erogate in eccedenza dalla Regione Toscana - Riparto" (n. 21/14);

- "Lavori di sistemazione della viabilità e realizzazione infrastrutture a rete in Loc. La Chiusa - Riparto restituzione somme al Comune di Rio nell'Elba" (n. 22/14);

- "Estinta Unione di Comuni - Frantoio comprensoriale - Sollecitazioni in ordine al completamento opera e presa in carico da parte dei comuni - Riparto spese per utilizzo area" (n. 23/14);

- "Subentro dei comuni nei rapporti di debito/credito di parte corrente dell'estinta Unione dei Comuni elbani. Riparto somme per i rapporti di credito e debito in materia di canoni fognari e utenze idriche. Ripartizione oneri a favore dei comuni a credito" (n. 24/14);

- "Spese legali per atti a difesa delle ragioni della Comunità - Riparto spese avv. Gina Filippini di Portoferraio" (n. 25/14);

- "Spese legali Avv. Carla Leonardi - Riparto tra i vari comuni" (n. 26/14);

- "Spese legali Avv. Leonardo Masi - Riparto tra i vari comuni" (n. 28/14);

- "Lavori di somma urgenza per ripristino corso d'acqua limitrofo l'esercizio commerciale IL RIFRULLO - Riparto spese2 (n. 29/14);

I predetti atti venivano contestati, unitamente ai provvedimenti presupposti in epigrafe precisati, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, a seguito dell'opposizione della Regione, veniva ritualmente trasposto dinanzi a questo TAR e rubricato al n. R.G. 51/2015, deducendo le medesime censure già

avanzate con i precedenti ricorsi.

Si costituivano in giudizio la Regione Toscana, il Comune di Portoferraio e il Comune di Capoliveri.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2016, dopo il deposito di memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. *In limine litis*, attesa la loro connessione soggettiva e oggettiva, i ricorsi vanno riuniti per la decisione con un'unica pronuncia.

Come precisato in narrativa l'impugnativa proposta dal Comune di Marciana Marina ha per oggetto i decreti del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano con i quali veniva regolato il procedimento di estinzione di tale ente disponendo per i rapporti attivi e passivi pendenti.

2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla difesa del Comune di Capoliveri il quale assume che la controversia involgerebbe solo i rapporti tra l'ente ricorrente e la Regione a cui farebbero capo i poteri conferiti al commissario liquidatore.

In realtà, sia pure in via mediata, il Comune di Capoliveri è inciso dai provvedimenti impugnati e, conseguentemente, dall'eventuale annullamento degli stessi, dal momento che l'accoglimento delle doglianze comporterebbe, in parte qua, il subentro pro quota del medesimo negli stessi rapporti ai quali parte ricorrente si proclama estranea.

Peraltro, non appare necessaria l'integrazione del contraddittorio, come richiesto dalla Regione, atteso che il ricorso è, nel merito, infondato.

3. I ricorsi possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto dell'identità delle censure proposte.

Con i primi tre motivi il Comune sostiene che la legge reg. n. 37/2008 ha determinato l'estinzione della Comunità montana dell'Arcipelago Toscano, della quale era parte, con l'effetto, espressamente previsto dall'art. 15, della successione

nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta da parte della Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano alla quale, invece, non ha inteso partecipare.

In altre parole, la costituita Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, subentrando *in universum jus* all'estinta Comunità montana, avrebbe determinato una sorta di cesura nella soggettività giuridica dei rapporti facenti capo a quest'ultima con la conseguenza che il successivo scioglimento dell'Unione non potrebbe determinare alcun effetto nei confronti del Comune di Marciana Marina che della medesima non faceva parte.

A tal fine alcun rilievo potrebbe essere assegnato all'abrogazione della l. reg. n. 37/2008 ad opera della l. reg. n. 68/2011, visto che l'abrogazione opera *ex nunc* e, al momento dell'entrata in vigore della L.R. Toscana n. 68/2011, l'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano era già costituita ed era già succeduta all'estinta Comunità montana dell'Arcipelago.

4. La tesi non può essere seguita.

Va in primo luogo rilevato che, nessuna nuova obbligazione assunta *medio tempore* dall'Unione è contemplata nei decreti adottati dal commissario liquidatore la cui attività ha riguardato solo debiti e crediti generati anteriormente allo scioglimento della Comunità Montana.

Per altro verso non può non rilevarsi l'irragionevolezza della tesi propugnata dalla parte ricorrente la quale fa derivare il proscioglimento da ogni obbligo pregresso scaturente dalla partecipazione alla Comunità Montana, da una condotta interamente rimessa alla propria volontà, ossia la mancata adesione all'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, così trasformando un obbligo giuridico nel diritto potestativo di imporre modifiche soggettive ai rapporti giuridici di cui pure è stata volontariamente parte fino al 2009 (anno di scioglimento della Comunità Montana). E ciò in assenza di qualsiasi copertura normativa di tale presunto diritto.

4.1. Decisiva, ai fini della riconduzione della questione nel corretto ambito dei principi che regolano la successione tra enti pubblici, si palesa l'approvazione della l. reg. n. 68 del 27 dicembre 2011 che, recando una nuova disciplina del sistema

delle autonomie locali, ha abrogato la l. reg. n. 37/2008 regolando *ex novo* il procedimento di estinzione delle comunità montane, a tal fine disponendo, all'art. 112, l'applicazione di tali disposizioni ai procedimenti di estinzione in corso, tra cui quello riguardante l'Unione dei comuni dell'Arcipelago toscano.

In particolare, l'art. 77 della legge citata stabilisce che "*Il comune già facente parte di comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che, ai sensi degli articoli 68 e 75, succedono nei rapporti della comunità montana, secondo quanto previsto dai medesimi articoli 68 e 75, e in particolare:*

a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla comunità medesima;

b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato alla comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;

c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione di cui all'articolo 75, comma 4, nei casi ivi previsti".

L'art. 75, co. 4, appena richiamato, dispone a sua volta che "*A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, i comuni succedono, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 73, comma 1, lettere f), g), h) e i), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati... La successione dei comuni opera secondo quanto previsto dagli atti che regolano i rapporti o che individuano i comuni interessati e le quote di compartecipazione alle spese, e, in mancanza, per ciascuno dei rapporti medesimi e per i comuni in ciascuno di essi coinvolti, secondo le regole della solidarietà attiva e passiva ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano altresì verso tutti i comuni partecipanti all'ente, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in*

cui non sia possibile ricondurre detti rapporti a comuni determinati".

4.2. Ancora più chiaramente e decisivamente ai fini della presente controversia, l'ultimo periodo del comma 4 stabilisce che "*Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai comuni che, alla data di estinzione della comunità montana, sono parte dei rapporti in corso o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorché essi non facciamo parte della comunità medesima*".

Dunque, la sola circostanza che il Comune di Marciana Marina non abbia inteso partecipare all'Unione dei comuni montani non vale ad elidere la responsabilità del medesimo nei confronti delle obbligazioni e dei rapporti pendenti alla data di estinzione della Comunità montana di cui era parte, peraltro con effetti soggettivi anche di natura creditoria.

Né può ritenersi, come lamentato dal comune ricorrente, che la legge reg. n. 68 disponga con effetti retroattivi dal momento che la stessa opera non nei riguardi di rapporti già esauriti, bensì con applicazione ad una fattispecie ancora *in itinere*.

Infatti, nei rapporti in questione i comuni sono succeduti secondo quanto previsto dagli atti che li hanno generati con riferimento alle quote di compartecipazione alle spese e, in mancanza di una pregressa regolamentazione convenzionale, in virtù delle regole generali della solidarietà attiva e passiva (ex art. 2, comma 22, l. n. 244/2007).

5. Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta che l'attribuzione ai comuni dei rapporti attivi e passivi derivanti dal servizio idrico, malgestito dalla Comunità Montana, sia abnorme in quanto farebbe ricadere su questi ultimi le conseguenze di una gestione che i comuni, sin dal 1984, avevano delegato alla Comunità Montana stessa e, dunque, non avevano mai esercitato.

La tesi non ha pregio non potendo trovare applicazione in ciascuna distinta fattispecie una regola diversa da quella fissata in linea generale dalle norme sopra citate.

E d'altro canto, posto che le funzioni che la Regione aveva delegato alla Comunità Montana sono state - d'intesa con gli enti stessi - trasferiti in parte alla Provincia di

Livorno ed in parte al Consorzio di bonifica dell'Alta Maremma, una volta intervenuta l'estinzione dell'ente delegato, ai rapporti non esauriti non possono che succedere gli enti deleganti, tanto più che l'ente delegato è un soggetto partecipato dagli stessi comuni deleganti e gli atti di delega non hanno previsto niente di differente in proposito.

6. Con il quinto motivo il Comune di Marciana Marina assume che in relazione a taluni dei provvedimenti qui impugnati le amministrazioni resistenti avrebbero ritenuto di potere "riaprire" e disciplinare "ora per allora", diversamente da quanto previsto dalla legge regionale all'epoca vigente, la questione della successione alla Comunità Montana con ciò violando lo stesso art. 77 della l. reg. n. 68/2011.

In sostanza, tale norma, letta in combinato disposto con l'art. 112, comma 2, della stessa legge, affermerebbe che i comuni che non facevano parte dell'ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, ma avevano fatto parte dell'estinta Comunità montana dell'Arcipelago Toscano, resterebbero obbligati nei confronti degli enti che sono succeduti alla disciolta Unione per quanto già dovuto alla disciolta Comunità montana dell'Arcipelago Toscano.

6.1. L'assunto non è condivisibile.

Come già rilevato, l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 77 stabilisce che "*Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai comuni che, alla data di estinzione della comunità montana, sono parte dei rapporti in corso o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorché essi non facciamo parte della comunità medesima*".

Dunque, la norma (e non potrebbe essere diversamente secondo quanto già esposto) non opera alcuna distinzione in ordine ai soggetti obbligati in ragione dell'appartenenza alla Comunità montana al momento del suo scioglimento, giacché una diversa disciplina comporterebbe una ingiustificabile cesura nella responsabilità degli enti territoriali coinvolti per il solo fatto che qualcuno di essi non abbia inteso entrare a far parte dell'Unione dei Comuni, pur trattandosi di

rapporti ad essi facenti capo perché sorti durante l'esistenza della Comunità montana dell'Arcipelago Toscano.

7. Infine, con il sesto motivo, il Comune ricorrente prospetta il dubbio della legittimità costituzionale dell'art. 77 l. reg. n. 68/2011 per violazione degli artt. 3, 97, 114, 118 e 119 Cost.

In sostanza, secondo la tesi del ricorrente, interpretando la norma in questione nel senso che essa consenta di "riaprire" e di disciplinare "ora per allora", diversamente da quanto previsto dalla legge regionale all'epoca vigente, la questione della successione alla Comunità Montana, essa si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza ed imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché con il principio dell'autonomia, anche amministrativa e finanziaria, dei comuni (artt. 114, 118 e 119 Cost.).

Il dubbio prospettato è manifestamente infondato.

Invero, come già diffusamente argomentato, l'art. 77 non determina alcuna riapertura di rapporti pregressi e già esauriti, limitandosi invece a regolare, del tutto ragionevolmente, gli effetti della successione tra enti nei riguardi di rapporti ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore ed anzi evitando che, nel vuoto normativo che si sarebbe creato, si determinassero palesi contraddizioni rispetto ai principi generali in materia di successione tra enti pubblici, oltre che consequenziali disparità di trattamento tra i comuni interessati.

D'altro canto, come rilevato dalla difesa della Regione, in mancanza di una siffatta regolamentazione, si sarebbe dovuto, al fine di regolare tali rapporti, rinviare alla disciplina statale (art. 2, comma 22 l. n. 244/2007) a tenore della quale "*Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto anche processuale ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva*".

Da ciò sarebbe conseguito che, in assenza della legislazione regionale, i comuni già appartenenti alla Comunità Montana sarebbero succeduti in via solidale in tutti i

rapporti attivi e passivi e nei contenziosi in corso, ivi compresi quelli derivanti da funzioni svolte per conto della Regione o della Provincia.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato seguendo le spese del giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione li respinge.

Condanna il Comune di Marciana Marina alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 in favore di ciascuna delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

L'ESTENSORE
Bernardo Massari

IL PRESIDENTE
Armando Pozzi

IL SEGRETARIO

Delibera N. **67** del **28/12/2018**
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Allori

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rossano Mancusi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, 10/01/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Giovanni Martini

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 10/01/2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Marciana Marina, 10/01/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Giovanni Martini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..... al ..... è divenuta esecutiva , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.. Rossano Mancusi